



PARERE MOTIVATO
n. 124 del 24 GIUGNO 2014
(odg 01 del 24/06/2014)

OGGETTO: Comune di CORTINA D'AMPEZZO (BL)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Cortina d'Ampezzo ha approvato con DGC 16 del 5.02.09, n.34 del 2.03.09 e n. 159 del 3.09.09 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. Il Comune ha sottoscritto l'Accordo di Pianificazione in data 19.09.09. Con DGC n. 10 del 24.01.12 e n. 50 del 14.03.12 il Comune ha deliberato il recesso dell'accordo di pianificazione.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della



redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.

- Con DCC n. 32 del 20.03.12 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.
- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune con Avviso di Deposito n. 399/2012, nel Bur n. 46 del 15.06.12, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani: "il Corriere del Veneto" del 29.05.13, "Il Gazzettino" e "il Corriere delle Alpi" del 30.05.12.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Servizio del Comune le osservazioni pervenute sono 192 osservazioni, di cui 44 fuori termine e 66 inerenti questioni ambientali.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 64 del 30.07.2009, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Cortina D'Ampezzo, con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità precedente con le note:

- Prot. N. 10023/2012 del 23/05/2012;
- Prot. N. 257367 del 04/06/2012;
- Prot. N. 15491 del 30/07/2013;
- Prot. N. 1013 del 21/01/2014;
- Prot. N. 1031 del 21/01/2014;
- Prot. N. 9380 del 21/05/2014;

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. 100/2014 del 10/04/2014 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. **01** esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data **24/06/2014** predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti strategici significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, ancorché di natura qualitativa e applicata alle azioni strategiche che potenzialmente potrebbero generare effetti negativi sul territorio, risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano. Alla



luce delle integrazioni fornite durante l'iter istruttorio è stato possibile approfondire alcuni aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni possono ritenersi completamente valutate e valutabili anche alla luce delle modalità attuative delle stesse ricondotte ad Accordi di cui all'artt. 6 e 7 della L.R. n.11/2004 e/o a Programmi complessi, e molto spesso al P.I.

Il valutatore ha esplicitato le singole azioni del PAT dettagliando per ogni areale di trasformazione una descrizione in merito alle future possibili destinazioni d'uso. Per alcuni ambiti considerati sono state ipotizzate con certezza le destinazioni d'uso mentre per altri non sono stati chiaramente esplicitati chiari orientamenti per il riutilizzo, demandati al P.I. nella fase attuativa.

Le scelte strategiche del PAT sono mirate ad un mantenimento delle aree consolidate esistenti favorendo interventi di recupero e mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti e/o previste dalle schede del PRG. Ogni intervento di modifica e variante, previsti dal piano, attuabili mediante Accordi e Programmi complessi, comporteranno specifico approfondimento valutativo in sede di definizione dell'intervento. Essendo le azioni strategiche del PAT quasi completamente inserite in contesti di urbanizzazione consolidata e prevedendo le stesse un "riordino dell'edificato esistente" si evidenzia che le modifiche di destinazione d'uso devono essere attuate solo con Accordi di programma di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n.11/2004 e/o a Programmi complessi.

- Relativamente al recupero delle volumetrie demolite in tali ambiti e a fronte del "diradamento volumetrico" previsto, il piano prevede la collocazione di nuovi interventi anche in continuità dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata. Tale azione si configura come una "variante" alla delimitazione del tessuto consolidato evidenziato nella tavola 04 della trasformabilità.
- Relativamente alla definizione dei crediti edilizi derivanti sia dal diradamento volumetrico sia da azioni di disboscamento, si prende atto che l'atterraggio può avvenire in regime di Accordo ai sensi dell'art. 6 e 7 della L.R. n. 11/2004. Sul punto si precisa che tale azione dovrà essere adeguatamente valutata qualora messa in atto, specialmente riferita al P.I.
- Alla luce della metodologia utilizzata, del grado di dettaglio della stessa e della particolarità di alcune azioni strategiche sono emerse ulteriori considerazioni.
- Per quanto riguarda le **Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana** (art. 15 c.11, 12) ove non siano state chiaramente esplicitate le funzioni future, demandate al P.I. ed alla fase progettuale successiva per la definizione specifica, per le disposizioni planivolumetriche e per la modalità attuativa (*Accordi di programma di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n.11/2004 e/o a Programmi complessi*), e dove vi siano delle variazioni sulle destinazioni d'uso o la valutazione non ha fornito sufficienti elementi, dovranno essere previste successive Verifiche di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.

Rientrano in questa tipologia di interventi le seguenti aree:

- *area aeroportuale (realizzazione nuovo eliporto e sistemazione area boscata);*
- *area per potenziamento e miglioramento servizi sportivi con inserimento attività commerciali nell'ambito del polo di Fiammes;*
- *area posta lungo la SS51 a nord dell'abitato di Cortina;*
- *area dell'istituto sanitario "Codivilla Putti di Cortina";*
- *altri ambiti minori;*
- Per quanto riguarda invece le **Aree di Riqualificazione e Riconversione** (art. 15 c.14, 15, 16) ove non siano state chiaramente esplicitate e valutate le funzioni future, demandate al P.I. per la definizione specifica, per le disposizioni planivolumetriche e per la modalità attuativa, dovranno essere previste successive Verifiche di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.

Rientrano in questa tipologia di interventi le seguenti aree:

- *area ricettiva in località campo di sopra;*



- *area struttura ricettiva in località Fiemmes;*
- *area ex polveriera;*
- *altri ambiti minori;*
- Per quanto riguarda gli ambiti cartografati nella tavola n.04 della trasformabilità attuabili mediante **Programmi complessi** si rileva che non si riscontrano nelle NTA del Piano elementi di dettaglio in merito alla loro attuazione e pertanto si ritiene che, anche alla luce delle indicazioni riportate nel R.A. integrato, tutti gli interventi riferiti a tale modalità attuativa dovranno essere sottoposti a successiva Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.
Rientrano in questa tipologia di interventi le seguenti aree:
 - *area impianto di bob;*
 - *area ex stazione e spazi limitrofi;*
 - *ambito dello stadio olimpico del ghiaccio e sue pertinenze;*
 - *aree per sede aziendale società cooperativa iniziative ampezzane e nuove attività artigianali;*
 - *aree minori;*
- Per quanto riguarda la definizione delle **Aree di urbanizzazione consolidata** (art. 15 c.1, 2, 3, 4, 5, 6) che comprendono i nuclei storici, e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo, sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto del PRG e delle schede di progetto correlate ove non in contrasto con le previsioni del PAT. Le variazioni di tali previsioni, peraltro attuabili mediante Programmi Complessi o Accordi, dovranno essere sottoposti a successiva Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.
- Per quanto riguarda i **Servizi e le Infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza** (art. 15 c.19, 20, 21) il PAT prevede il potenziamento del sistema attuale delle attrezzature e dei servizi demandando al P.I. le localizzazioni, gli interventi ammissibili e le modalità attuative. Per tali motivi si ritiene che per tali interventi vengano sviluppate successive Verifiche di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006.
- Con riferimento alla presenza di ambiti boscati di nuova formazione il PAT individua l'azione di **restauro paesaggistico ed ambientale** prevedendo l'eliminazione con generazione di credito edilizio da approfondire in sede di P.I. Si ritiene comunque che prima dell'approvazione del piano, relativamente all'utilizzazione delle aree boscate, debba essere svolta una verifica di coerenza con le strategie previste dalla pianificazione forestale regionale.
- Fra le azioni strategiche di Piano ricopre un ruolo decisamente importante l'**Accordo di Programma Ex Art. 32 – L.R. 35/2001: “Riqualficazione di Cortina e Rilancio dell'Economia turistica finalizzata alla candidatura dei campionati mondiali di Sci alpino del 2017** (spostato a data da destinarsi).
Tale azione prevede alcuni contenuti puntuali tutti finalizzati a riqualificare ambiti ed attrezzature necessari per la candidatura di Cortina all'appuntamento sportivo del 2017 (o 2019); tali interventi prevedono:
 - l'ambito dell'ex stazione ferroviaria e del comparto F99 (realizzazione di Parcheggio scambiatore Multipiano di circa 500 posti auto + standard) oltre che tutta la modifica della viabilità di attraversamento di Cortina, il recupero dell'edificio dell'ex stazione, la costruzione del nuovo Auditorium, la realizzazione di strutture ricettive e commerciali e la realizzazione di un parco pubblico.
 - La ridefinizione della Porta di Accesso del paese e l'adeguamento della viabilità sono accompagnati da importanti interventi riguardanti il settore sportivo (pista Bob e relativo complesso sportivo e ricettivo specializzato per la disciplina).



- Trasferimento dell'attuale piscina e sua nuova posizione nelle vicinanze dello stadio Olimpico. Realizzazione del centro benessere e del parcheggio di servizio. Recupero della struttura della vecchia piscina con riconversione della stessa ad uso ricettivo.
- Inserimento del sistema Ampezzano nel più ampio sistema dello Skipass Dolomiti con la realizzazione di una galleria di collegamento per sciatori con S. Vigilio di Marebbe. (intervento stralciato dal Piano Neve).
Per tali interventi (art. 15 c. 16, 17, 18), non essendo stato dettagliato alcun elemento progettuale, si prevede una successiva valutazione di sostenibilità.
Dalla analisi della tavola n.04 della trasformabilità appare che per alcuni areali di trasformazione del territorio vi siano delle sovrapposizioni/interferenze con delle invarianti; si ritiene necessario che tale aspetto debba essere verificato prima dell'approvazione del piano.
- Il R.A. e le NTA del Piano propongono una procedura di Valutazione **Valutazione Strategica Certificata – VSC** per misurare la qualità degli interventi di trasformazione del territorio. Tale procedura deve essere intesa con valenza esclusivamente interna di orientamento nella scelta degli interventi; tale procedura non deve assolutamente essere intesa come sostitutiva del processo di VAS e non deve ritenersi sostitutiva di eventuali Verifiche di assoggettabilità previste dalla normativa vigente.
Nel merito della procedura definita come “valutazione strategica certificata (VSC)”, si evidenzia come la stessa non rientri nella normativa vigente per la valutazione del PAT. In sede di integrazioni il Valutatore ha sottolineato che tale procedura risulta uno strumento di supporto della scelta di collocazione e utilizzo delle volumetrie legate al fabbisogno strategico.
Pertanto considerato che dette azioni sono state valutate all'interno del Rapporto Ambientale, tale procedura risulterebbe da un lato ripetitiva sugli aspetti della sostenibilità ambientale e dall'altro non coerente con la valutazione in quanto i parametri verrebbero successivamente stabiliti in sede di PI dal Consiglio Comunale.
IL R.A. e le NTA dovranno essere aggiornati in tutte le parti nelle quali tale chiarimento non sia sufficientemente chiaro.
- Considerato che alcune osservazioni al piano riguardano la trasformabilità dei biotopi riconosciuti come invarianti dalle tavole di piano (tav.2 delle invarianti), si ritiene che per ogni trasformazione a carico di tali elementi venga rispettata la procedura di Incidenza.
Alla luce delle considerazioni svolte e del continuo rimando al P.I. per la definizione di ogni singola azione strategica del PAT, si ritiene che in sede di P.I. possano essere maggiormente indagate ed approfondite le valutazioni di sostenibilità delle azioni strategiche individuate e normate dal piano; si ritiene che il P.I. debba essere sottoposto a verifica di Assoggettabilità a VAS.
Con riferimento alle **misure di mitigazione** ambientale citate nell'art. 21 c.8 delle NTA, si ritiene che lo stesso articolo debba riportare il maggior dettaglio descrittivo riportato nel R.A.
Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
In fase di attuazione del Piano, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio comunale.
La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, ai piani urbanistici dei comuni contermini. Pur tuttavia è necessario prima dell'approvazione del PAT verificare la coerenza con il Piano Neve Regionale (DGRV n.217 del 26/02/2013) soprattutto alla luce dello stralcio del collegamento Cortina-San Vigilio di Marebbe e la coerenza con la pianificazione forestale regionale in merito all'utilizzo delle aree boscate.



Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali. Si ritiene inoltre necessaria una ulteriore verifica con il PTCP relativamente alle aree produttive.

Preso atto dalla dichiarazione del responsabile del procedimento del 30/07/2013, trasmessa con nota prot. 15491/2013 del 30/07/2013 ed acquisita al prot. reg. n. 329677 del 02/08/2013, che non sono pervenuti Pareri da parte degli Enti aventi competenza in materia ambientale, e Preso atto delle incongruenze fatte emergere dalle competenti direzioni regionali in merito a:

- *non corretta interpretazione della carta geomorfologica nella quale si denota, la mancanza di alcune forme strutturali, di erosione, glaciali e carsiche, oltre che l'errato inserimento di alcuni elementi di tipo litologico, la non corrispondenza di alcune forme presenti nella tavola geomorfologica con la tavola litologica, alcune inesattezze nella tavola della fragilità, alcune mancanze nella tavola dei vincoli relativamente alle perimetrazioni PAI di pericolosità di valanga e relativamente alle "Zone di attenzione" presenti nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici del fiume Piave, Brenta-Bacchiglione e Livenza e del fiume Adige. (Regione del Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e foreste – Sezione Geologia e risorse, prot. n.107181 del 11/03/2014)*

- *osservazioni riguardanti il Quadro conoscitivo e gli elementi di vincolo paesaggistico e ambientale (Regione Veneto – Direzione Economia e Sviluppo Montano, prot. n.100521 del 06/03/2014).*

si ritiene che le stesse debbano essere adeguatamente risolte prima dell'approvazione definitiva del piano.

Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione; il piano di monitoraggio deve contenere anche indicazioni in merito alla cadenza delle verifiche.

VISTA

La dichiarazione contenuta nel documento di valutazione delle osservazioni trasmesso con nota prot. 01013/2013 del 21/01/2014 acquisito al prot. regionale n.39817 del 29/01/2014, dalla quale si prende atto che sono complessivamente pervenute n.192 osservazioni al PAT delle quali n. 66 aventi attinenza a questioni ambientali.

VALUTATE

le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito si riportano i contenuti sintetici, controdeduzione dell'Autorità Procedente, parere del valutatore ed il parere di questa Autorità Competente:



N.	Prot.	Data	Mittente	Sintesi dei contenuti dell'osservazione	Proposta di controdeduzione tecnica	Parere valutatore	Parere istruttorio Sezione Coordinamento Commissioni
2	12347	25/06/2012	ORSI MANGELLI BARBARA	<p>Sintesi dei contenuti dell'osservazione</p> <p>Chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il terreno di proprietà venga scorporato dalla zona bacino visivo e inserito come area di urbanizzazione consolidata, - che l'edificio catalogato come edificio con valore storico testimoniale (3b) venga inserito in categoria 4. 	<p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema di spazio aperti. I bacini visivi non costituiscono un elemento di zonizzazione territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica.</p> <p><i>Il PAT individua i bacini visivi quali elementi di tutela, per i quali non pregiudica l'edificabilità ma bensì indirizza verso una particolare attenzione negli eventuali interventi di trasformazione che possono interessare suddetti ambiti. In tal senso potranno rivestire un ruolo di primaria importanza le indicazioni che emergeranno dall'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</i></p> <p>La perimetrazione dei bacini visivi sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi. Il PAT prevede tuttavia il mantenimento quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le zone A3 i verdi privati ed i verdi destinati a parchi urbani così come individuati dal vigente PRG per i quali permane la normativa vigente.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidate quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>L'attribuzione dei gradi di protezione degli edifici di valore storico-testimoniale ed i conseguenti interventi ammissibili sono attribuiti dai PI ai sensi dell'art.10 comma 22 delle NdA del PAT.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, rilevando come la specifica definizione delle aree in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale). Similmente si concorda con la controdeduzione relativamente al grado di protezione, considerando l'approfondimento del tema in sede di PI</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p> <p>Si precisa però che la VSC deve essere intesa solamente come procedura interna e non sostitutiva delle valutazioni previste per legge.</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

5	12351	25/06/2012	COSTANTI NI ROLANDA	Chiede l'inserimento dei terreni di sua proprietà, inseriti attualmente in zona bacini visivi e contesti figurativi, vengano inseriti come area di urbanizzazione consolidata, rimanendo disponibile a trovare eventuali accordi con l'Amministrazione.	La presente osservazione interessa pertanto previsioni che sono demandate al PI. Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori. Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente. Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC). Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.	Si concorda con quanto controdedito in ragione delle competenze e livello di dettaglio del PAT, nonché degli obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche. In sede di eventuale accordo dovrà essere assicurato il rispetto delle previsioni di tutela, valutando il grado di trasformabilità ed eventuali opere di compensazione o mitigazione.	Si prende atto del parere del valutatore. Si precisa però che la VSC deve essere intesa solamente come procedura interna e non sostitutiva delle valutazioni previste per legge
9	1246	25/06/2012	RIELLO RAFFAELL A	Chiede che il terreno di proprietà in loc. Pierosà - venga a ricadere nelle aree di urbanizzazione	La presente osservazione interessa pertanto previsioni che sono demandate al PI. Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema di spazio aperti. I bacini visivi non costituiscono una elemento di zonizzazione	Si concorda con quanto controdedito, trattandosi di una modifica di limitata entità	Si prende atto del parere del valutatore.



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

<p>consolidata.</p>	<p>territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica. <i>Il PAT individua i bacini visivi quali elementi di tutela, per i quali non pregiudica l'edificabilità ma bensì indirizza verso una particolare attenzione negli eventuali interventi di trasformazione che possono interessare suddetti bacini. In tal senso potranno rivestire un ruolo di primaria importanza le indicazioni che emergeranno dall'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</i></p> <p>La perimetrazione dei bacini visivi sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi. Il PAT prevede tuttavia il mantenimento quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le zone A3, i verdi privati ed i verdi destinati a parchi urbani così come individuati dal vigente PRG per i quali permane la normativa vigente.</p> <p>Premesso che le previsioni del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al Piano degli Interventi (PI), l'indicazione relativa ai "prati magri e prati pascolo" non corrisponde necessariamente ad una conforme vocazione dell'area, come si potrebbe in ipotesi intendere, ma è utilizzata in sede di pianificazione urbanistica del territorio per escluderne l'edificabilità (cfr. Cons. St. IV 16/11/2011 n. 6049, secondo il quale "La destinazione agricola di un suolo non deve rispondere necessariamente all'esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionate ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere concretamente volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l'equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell'espansione dell'aggregato urbano."</p> <p>In tale quadro ed in tale logica la destinazione agricola è stata ritenuta compatibile con interventi di costruzione e con destinazioni diverse (Cass. Pen. III 9/5/2011 n. 17873; TAR Veneto III 16/6/2009 n. 1805; Cons. St. V 9/6/2008 n. 2857; TAR Toscana II 31/1/2000 n. 22; TAR Sardegna II 15/2/2010 n. 178; TAR) ovvero la realizzazione di manufatti (cfr. TAR Piemonte I 7/2/2007 n. 508 secondo il quale il principio della riconducibilità di un progetto al novero delle attività agricole "non può essere esteso fino a precludere incondizionatamente la realizzazione di manufatti pertinenziali a strutture già esistenti o quantomeno approvate dall'amministrazione" cfr. TAR Liguria I 25/11/2003 n. 1588).</p> <p>nelle aree con destinazione agricola possono pertanto essere consentiti interventi di natura e carattere diverso rispetto alla funzione produttiva e di coltivazione a cui tradizionalmente si riconduce tale destinazione sulla base della valutazione della compatibilità di tali interventi sia alla luce della loro consistenza e funzione, sia alla luce delle concrete caratteristiche e della effettiva vocazione dell'area interessata.</p>	<p>che non comporta alterazioni significative degli equilibri ambientali, rilevando come la specifica definizione delle aree in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p>	<p>Si precisa però che la VSC deve essere intesa solamente come procedura interna e non sostitutiva delle valutazioni previste per legge.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
---------------------	--	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		<p>interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4. Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG vigente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurne la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurne la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi</p>
--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

10	1246	25/06/2012	TESSARO GIOVANNI, DAL CANTON LUIGIA	Chiede che il comparto di proprietà venga inserito nella zona urbanizzazione consolidata.	<p>(Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori. Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente. Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC). Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG vigente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori. Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente. e consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC). Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG vigente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>Il citato Piano Recupero viene individuato nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità del PAT adottato con DCC n. 32/2012 quale "Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana" cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 commi 11-12 delle NdA di Piano. Si propone tuttavia lo stralcio dell'indicazione relativa alle aree di connessione naturalistica (buffer zone) o corridoi ecologici nonché dell'indicazione dei bacini visivi e dei prati magri e prati pascoli in corrispondenza delle Zone di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente del PRG vigente, date le caratteristiche dei luoghi su cui queste insistono, già interessate dalla presenza di patrimonio edilizio</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito dal momento che l'intervento si sviluppa in continuità rispetto al tessuto consolidato, rilevando come la specifica definizione delle aree in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale). Si considera come la continuità degli elementi di carattere ambientale non venga interrotta, sviluppandosi ai margini dell'ambito, tuttavia si rileva la necessità di definire un intervento che non comporti</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p> <p>Si precisa però che la VSC deve essere intesa solamente come procedura interna e non sostitutiva delle valutazioni previste per legge</p>
----	------	------------	-------------------------------------	---	---	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

11	13163	26/02/2012	REGOLE D'AMPEZZO	<p>Chiede al Comune di Cortina d'Ampezzo il rilascio di specifico nulla osta, per la zona presso al casetta del Soccorso Alpino, in risposta a istanza di compatibilità urbanistica del 22.05.2012, integrata il 12.06.2012.</p> <p>La presente istanza viene considerata osservazione al PAT per la sola parte inerente la discrepanza con la normativa dei boschi del 1954.</p>	<p>esistente.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.</p> <p>Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>La presente osservazione interessa previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI.</p> <p>Si sottolinea tuttavia che, premesso che all'art. 9 commi 24 e 25 il PAT consente le operazioni di assietamento, diradamento e ridisegno dei fronti boscati in funzione di un miglioramento percettivo e scenografico e sono inoltre consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali e/o la produttività, si ritiene di precisare l'interpretazione della citata normativa con l'introduzione del seguente comma tra le direttive dell'art. 9 riferito alle "superfici boscate al 1954":</p> <p>"Il PI, a fronte della scala di maggior dettaglio e di accertamenti sullo stato reale dei luoghi, potrà precisare la definizione delle superfici boscate di valore paesaggistico. In caso di difformità tra la perimetrazione riportata nelle tavole del PAT e la situazione reale, prevale comunque quest'ultima."</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p>	<p>alterazioni significative che anche in modo indiretto possa produrre effetti di disturbo per gli elementi di interesse ambientale prossimi all'area.</p> <p>Si concorda con quanto controdedotto, evidenziando come l'ambito proposto dell'osservazione sia contenuto e quindi non capace di alterare in modo significativo l'assetto e l'obiettivo di tutela previsto dal PAT.</p> <p>La trattazione del tema in sede di strumento di maggior dettaglio, in coerenza con i contenuti di tutela e valorizzazione ambientale paesaggistica (sussidi operativi), potrà definire un intervento capace di porre maggior attenzione in riferimento al margine boscato.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p> <p>Si precisa però che la VSC deve essere intesa solamente come procedura interna e non sostitutiva delle valutazioni previste per legge</p>
12	13163	05/07/2012	ELENA BIGONTINA	<p>Chiede la rivalutazione del posizionamento di un perimetro che vincola la realizzazione di costruzioni interrati (prati magri e prati pascoli in loc.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, considerando che la soluzione prevista consente il mantenimento</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e</p>	



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Zuel.	<p><i>"Prescrizioni</i></p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal P.I. o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al P.I. gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per—gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al primo piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi</p>	<p>dell'attività, la proposta di integrazione della norma di piano garantisce la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e le eventuali opere di compensazione e mitigazione, nonché della sicurezza del territorio.</p>	<p>dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
-------	---	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

13	13167	05/07/2012	MARIO BIGONTINA	<p>Si chiede la rivalutazione della classificazione ("Prati magri e prati pascolo") in quanto eccessivamente restrittiva nella prospettiva della realizzazione di locali interrati-autorimesse asserviti alle unità produttive artigianali adiacenti in loc. Pian da Lago.</p>	<p>alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle NdA di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p><i>"Prescrizioni</i></p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al primo piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo. all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG vigente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente. Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito, considerando il rispetto delle valenze ambientali senza precludere le necessità di carattere socio-economico, la proposta di integrazione della norma di piano garantisce la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e le eventuali opere di compensazione e mitigazione.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
----	-------	------------	-----------------	--	---	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

15	13523	11/07/2012	COSETTA DELL'ANTONE	<p>Propone che la P.F. e le aree limitrofe vengano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liberate da tali prescrizioni (prati magri, bacini visivi e contesti figurativi); - inserite nel perimetro identificante i centri abitati; - inserite nella ATO 3 Viles che prevede l'edificazione "fisiologica" di prime case in diritto di superficie. 	<p>alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 del 5 marzo 2012 sono state introdotte nel PRG vigente le schede normative B/10 – "Area in località Col" e B/11 – "Area in località Fraina" pertanto precedentemente rispetto alla data di adozione del Piano di Assetto del Territorio.</p> <p>Preso atto che:</p> <p><i>"Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto del vigente PRG e delle schede di progetto correlate, ove non in contrasto con le previsioni del P.A.T."</i></p> <p>e considerato che nel PAT le schede del PRG vigente sono individuate quale aree di urbanizzazione consolidata o ambiti volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, si propone di inserire le aree di cui alle succitate Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 del 5 marzo 2012 quali aree di urbanizzazione consolidate.</p> <p>La presente integrazione costituisce pertanto il recepimento di un'indicazione legata alla pianificazione pre-vigente e comporta l'eliminazione dell'eventuale indicazione di prati magri, bacini visivi, contesti figurativi e ambiti boscati di nuova formazione da sottoporre a restauro paesaggistico ed ambientale.</p> <p>Si conviene inoltre nel ricomprendere nell'ATO 3 Viles l'ambito oggetto di osservazione.</p>	<p>L'accoglimento della richiesta conferma scelte già vigenti, adeguando di fatto il PAT a indirizzi già previsti.</p> <p>Si considera inoltre come la definizione dell'area in oggetto quale urbanizzazione consolidata potrà avere ricadute contenute, dal momento che l'ambito si colloca in prossimità di aree già interessate dalla presenza antropica (residenza e area golf). Valutando le aree di interesse paesaggistico e ambientale situate in prossimità, sarà opportuno comunque prevedere - in fase realizzativa - opere di inserimento ambientale e paesaggistico in corrispondenza dei margini a confine con le invarianze individuate dal PAT.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
16	13598	12/07/2012	MERLO MICHELE	<p>Si richiede la revisione delle prescrizioni e dei vincoli riguardanti l'area in oggetto al fine di valutare in sede di PI la validità della proposta di accordo pubblico-privato dal punto di vista urbanistico, funzionale e paesaggistico.</p>	<p>Si concorda con l'eventualità di stipula di accordo ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004, dove sarà approfondita l'interesse di tale intervento, sottoponendo la proposta a VSC quel primo momento di valutazione della</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore. Si precisa però che la VSC deve essere intesa solamente come procedura interna e non sostitutiva delle valutazioni previste per legge</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la</p>	



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	<p>3 "L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato."</p> <p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema delle invarianze, le quali non costituiscono una elemento di zonizzazione territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica.</p> <p>La perimetrazione delle stesse sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p><i>"Prescrizioni</i></p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli Interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al primo piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG</p>	<p>coerenza strategica e ambientale. L'attuazione dell'intervento appare coerente con il contesto, situandosi a margine del tessuto esistente e potendo sviluppare ricadute dia di carattere socio-economico quanto ambientali, in relazione della valutazione degli interessi pubblici e privati. In sede di definizione dell'intervento dovrà essere valutata la necessità di sviluppare apposita verifica di assoggettabilità nel rispetto del quadro normativo vigente, e le fattispecie di esclusione previste dalla Regione</p>	<p>procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
--	---	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

18	13835	16/07/2012	BIGONTINA MARIO	Si richiede di rettificare l'errato posizionamento del retino relativo alla voce "Bacini Visivi" sul sedime/pertinenza di un edificio esistente in loc. Acquabona.	<p>previgente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>La presente osservazione interessa tuttavia previsioni che sono demandate al PI.</p> <p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema di spazio aperti. I bacini visivi non costituiscono una elemento di zonizzazione territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica.</p> <p><i>Il PAT individua i bacini visivi quali elementi di tutela, per i quali non pregiudica l'edificabilità ma bensì indirizza verso una particolare attenzione negli eventuali interventi di trasformazione che possono interessare suddetti ambiti. In tal senso potranno rivestire un ruolo di primaria importanza le indicazioni che emergeranno dall'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</i></p> <p>La perimetrazione dei bacini visivi sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli interventi. Il PAT prevede tuttavia il mantenimento quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le zone A3, i verdi privati ed i verdi destinati a parchi urbani così come individuati dal vigente PRG per i quali permane la normativa vigente.</p> <p>Considerata tuttavia l'attuale presenza di un fabbricato esistente in corrispondenza dell'ambito oggetto di osservazione, l'indicazione di un bacino visivo costituisce un mero errore materiale che si ritiene opportuno correggere già in sede di PAT, ferme restando le considerazioni di cui in premessa.</p> <p>La presente osservazione risulta inoltre essere accoglibile per effetto dell'adeguamento alla variante urbanistica adottata dal C.C. n. 23 del 2012 approvata in via definitiva con deliberazione n. 61 del 31/05/2012.</p>	La modifica dell'area non comporta alterazione dell'assetto e delle valenze ambientali, trattandosi di un aggiornamento rispetto la reale situazione in essere, e interessando comunque elementi di superficie estremamente limitata, e tale da non comportare modifiche significative della fase valutativa	Si prende atto del parere del valutatore
19	13952	17/07/2012	MENARDI LORENZO	Si ritiene che vi sia un errore nell'inserimento dei terreni di proprietà nei Bacini Visivi. Inoltre, per	Si concorda con quanto controdedotto, considerando la reale destinazione d'uso	Si prende atto del parere del valutatore. Si precisa però che la VSC deve essere intesa solamente come procedura interna e non	



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	<p>necessità abitative e di divisione della proprietà tra fratelli si richiede che una parte di detti terreni ricadano nella zona di aree di urbanizzazione consolidata come evidenziato in allegato.</p>	<p>territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica. Il PAT individua i bacini visivi quali elementi di tutela, per i quali non pregiudica l'edificabilità ma bensì indirizza verso una particolare attenzione negli eventuali interventi di trasformazione che possono interessare suddetti ambiti. In tal senso potranno rivestire un ruolo di primaria importanza le indicazioni che emergeranno dall'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</p> <p>La perimetrazione dei bacini visivi sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi. Il PAT prevede tuttavia il mantenimento quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le zone A3, i verdi privati ed i verdi destinati a parchi urbani così come individuati dal vigente PRG per i quali permane la normativa vigente. Considerata tuttavia lo stato esistente dei luoghi, ferme restando le considerazioni di cui in premessa, si ritiene opportuno correggere già in sede di PAT la rettifica dell'ambito relativo al bacino visivo limitatamente all'ingresso dell'autorimessa così come indicato e proposto nello stralcio.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT. Pertanto si ritiene di non accogliere la parte di osservazione che richiede di ricomprendere parte dei terreni di proprietà nelle aree di urbanizzazione consolidata, demandando al PI la definizione dei perimetri delle stesse.</p>	<p>dell'area in oggetto. La ripermetrizzazione dell'ambito di tessuto consolidato dovrà essere proporzionata agli interventi di inserimento ambientale e paesaggistico in riferimento alla limitrofa area di invariante, evidenziando come il PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p>	<p>sostitutiva delle valutazioni previste per legge</p>
29	14218	<p>Si chiede: - che nelle aree destinate a Programmi complessi vengano eliminate tutte</p>	<p>Per quanto riguarda il primo punto, si considera come l'eliminazione delle indicazioni della tav 4</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
	20/07/2012	ZAMBELLI NICHELO ROBERTO; CONSORZI	2	



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	<p>O BOTTEGHE ARTIGIANE</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>
<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>
<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>
<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>	<p>le altre indicazioni presenti in tavola, che vengano previste delle misure di compensazione o mitigazione per le aree a Prato magro.</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

31	14229	20/07/2012	POMPANIN FAUSTA	<p>Si chiede di modificare la perimetrazione dell'area cambiando da Bacino visivo ad Area di urbanizzazione consolidata, al fine di rendere l'area edificabile a scopo turistico-alberghiero.</p> <p>In data 3 agosto 2012 è stato rettificato il numero delle particelle a cui si riferisce l'osservazione.</p>	<p>adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema di spazio aperti. I bacini visivi non costituiscono una elemento di zonizzazione territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica.</p> <p><i>Il PAT individua i bacini visivi quali elementi di tutela, per i quali non pregiudica l'edificabilità ma bensì indirizza verso una particolare attenzione negli eventuali interventi di trasformazione che possono interessare suddetti ambiti. In tal senso potranno rivestire un ruolo di primaria importanza le indicazioni che emergeranno dall'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</i></p> <p>La perimetrazione dei bacini visivi sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi. Il PAT prevede tuttavia il mantenimento quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le zone A3, i verdi privati ed i verdi destinati a parchi urbani così come individuati dal vigente PRG per i quali permane la normativa vigente.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto considerando il livello di dettaglio della richiesta e osservando come l'ambito in oggetto è situato in prossimità al consolidato, e interessa un'area cdi dimensioni contenute. Tuttavia si evidenzia come questa si localizzi in corrispondenza di aree di interesse ambientale. In sede di PI dovrà essere valutata la richiesta sottoponendo l'intervento a VSC, che valuterà la reale coerenza di carattere strategico e di tutela delle valenze paesaggistiche e naturalistiche.</p> <p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
----	-------	------------	--------------------	--	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

33	14232	20/07/2012	POMPANIN FAUSTA	<p>Si chiede di modificare la perimetrazione dell'area cambiando da Bacino visivo a Area di urbanizzazione consolidata, al fine di rendere l'area edificabile a scopo servizi turistici.</p>	<p>limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC). Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT. La presente osservazione interessa pertanto previsioni che sono demandate al PI.</p>		<p>Si concorda con quanto controdedotto considerando il livello di dettaglio della richiesta e osservando come l'ambito in oggetto è situato in prossimità al consolidato, e interessa un'area cui dimensioni contenute. Tuttavia si evidenzia come questa si localizzi in corrispondenza di aree di interesse ambientale in sede di PI dovrà essere valutata la richiesta sottoponendo l'intervento a VSC, che valuterà la reale coerenza di carattere strategico e di tutela delle valenze in particolare paesaggistiche. In relazione alla localizzazione dell'area sarà opportuno approfondire anche i temi riguardanti la sicurezza geologica e idrogeologica dell'intervento e delle aree limitrofe.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto considerando il livello di dettaglio della richiesta e osservando come l'ambito in oggetto è situato in prossimità al consolidato, e interessa un'area cui dimensioni contenute. Tuttavia si evidenzia come questa si localizzi in corrispondenza di aree di interesse ambientale in sede di PI dovrà essere valutata la richiesta sottoponendo l'intervento a VSC, che valuterà la reale coerenza di carattere strategico e di tutela delle valenze in particolare paesaggistiche. In relazione alla localizzazione dell'area sarà opportuno approfondire anche i temi riguardanti la sicurezza geologica e idrogeologica dell'intervento e delle aree limitrofe.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
----	-------	------------	--------------------	--	--	--	--	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

34	14235	20/07/2012	NICOLETTA MARCELLO	<p>Chiede che le particelle indicate vengano inserite in altre zone rispetto alla situazione attuale (bacini visivi, prati magri e contesti figurativi), per dare modo di poter realizzare dei garage e vani interrati a servizio dell'edificio indicato.</p>	<p>La presente osservazione interessa pertanto previsioni che sono demandate al P.I.</p> <p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema di spazio aperti. I bacini visivi non costituiscono una elemento di zonizzazione territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica.</p> <p><i>Il PAT individua i bacini visivi quali elementi di tutela, per i quali non pregiudica l'edificabilità ma bensì indirizza verso una particolare attenzione negli eventuali interventi di trasformazione che possono interessare suddetti ambiti. In tal senso potranno rivestire un ruolo di primaria importanza le indicazioni che emergeranno dall'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</i></p> <p>La perimetrazione dei bacini visivi sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi. Il PAT prevede tuttavia il mantenimento quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le zone A3, i verdi privati ed i verdi destinati a parchi urbani così come individuati dal vigente PRG per i quali permane la normativa vigente.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p><i>"Prescrizioni</i></p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal P.I. o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al P.I. gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia</p>	<p>Si concorda con quanto contrododotto precisando che, in sede di definizione di maggior dettaglio, dovrà essere adottata soluzione che limiti al massimo l'impatto visivo e l'alterazione dei luoghi, ricordando come il P.I. sarà accompagnato da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/1477/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
----	-------	------------	--------------------	---	--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

42	14251	20/07/2012 2	ZARDINI ALBERICO: FALORIA SPA	<p>Come da richiesta effettuata per i Fondi Brancher 2012 rende nota la previsione di sistemare i percorsi escursionistici legati alla Grande Guerra sul monte Cristallo partendo dalla stazione di arrivo della seggiovia a Staunies.</p>	<p>in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al primo piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Il PAT riconosce infine i contesti figurativi quali aree di pertinenza delle eccellenze architettoniche isolate, dei nuclei storici, nonché il sistema degli spazi aperti funzionali alla percezione dell'impianto storico del sistema insediativo.</p> <p>E' di competenza del PI, a fronte della scala di maggior dettaglio e di accertamenti sullo stato reale dei luoghi, la precisazione di detti contesti e la definizione di norme finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione del rapporto con l'eccellenza paesaggistica cui si riferiscono. Nei contesti figurativi sono pertanto vietati gli interventi che possono alterare tale rapporto.</p>	<p>Si concorda con quanto dedotto, data la natura specifica dell'intervento, evidenziando comunque come sia obiettivo del PAT tutelare e valorizzare la fruibilità del territorio.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
----	-------	-----------------	--	--	---	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

43	14252	20/07/2012	GHEZZE ENRICO	<p>Chiede la modifica del limite delle zone a rischio idrogeologico rendendolo conforme al limite della zona A1 corrispondente nella tavola della compatibilità geologica.</p>	<p>La Tavola 4 Carta della Trasformabilità del PAT adottato con DCC n. 32/2012 non riporta indicazioni relative al rischio idrogeologico, per le quali valgono le indicazioni di cui alla carta della compatibilità geologica e alla carta delle Fragilità, ferme restando le previsioni del PAI quale strumento di carattere sovraordinato al PAT.</p>	<p>L'osservazione non dà luogo a procedere dal momento che nella carta delle Fragilità è riportata la medesima zona indicata nella Carta della Compatibilità Geologica, nel rispetto quindi delle analisi e valutazioni di carattere geologico e idrogeologico</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
45	14283	20/07/2012	REGOLE D'AMPEZZO	<p>Si chiede di inserire il progetto di una discarica di inerti nel PAT a Socoli.</p>	<p>La definizione di nuove aree da adibire a discarica non ricade tra le competenze che la legge assegna al PAT. Qualora l'iter di approvazione della discarica avviato presso altri Enti raggiunga un esito positivo, l'individuazione della stessa potrà essere recepita nel PI come opera pubblica o di interesse pubblico senza che ciò comporti variante al PAT.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, essendo ancora in svolgimento l'iter di approvazione. Nel momento in cui il progetto sarà approvato dovranno essere garantiti i necessari interventi di mitigazione e compensazione ambientale, che dovranno accompagnare il progetto dell'intervento. Il piano di monitoraggio del PAT potrà utilmente integrarsi con gli elementi utili al monitoraggio dell'attività della discarica stessa.</p>	<p>Si condivide il parere del valutatore</p>
46	14284	20/07/2012	REGOLE D'AMPEZZO	<p>Osservazione alla scheda normativa F/5 in località Socoli in riferimento alla richiesta di variante al PRG del 25/10/2011, parzialmente adottata con DCC n 27 del 20/03/2012. Individua l'indicazione nel PAT di parte di detto territorio a superfici boscate al 1954, la quale non rispecchia lo stato attuale dei luoghi. Nella tav. 4 l'intera zona scheda F/5 è compresa tra le aree</p>	<p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004). Dato atto altresì che le indicazioni cartografiche del PAT non possono in ogni caso determinare la sostituzione di diritti edificatori. Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente. Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto.</p> <p>La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto considerando come in sede di PI e attuazione di quanto previsto dalla scheda normativa dovrà essere verificata la reale consistenza dello stato di fatto e valutato il grado di alterazione del contesto e delle relazioni ecosistemiche, conserrando la specificità del contesto, secondo quanto previsto</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione e del parere del valutatore in merito alla osservazione presentata ritenendo comunque che in sede di P.I. si dovranno verificare tali sovrapposizioni. In merito al richiamo alla VSC si ricorda che tale metodologia non deve assolutamente sostituirsi alle procedure valutative previste per legge.</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

47	14286	20/07/2012	REGOLE D'AMPEZZO	<p>Si chiedono alcune variazioni in merito alla trattazione dell'invariante delle zone boscate al 1954 nelle NTA.</p>	<p>di urbanizzazione consolidata. In questa fattispecie così come in altre un vincolo di tutela va a sovrapporsi a una possibilità di trasformazione del territorio. Cita inoltre ulteriori modifiche legate all'attuazione della scheda sopraccitata.</p> <p>limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT. L'Osservazione potrà pertanto essere rivalutata solamente in tale sede.</p> <p>Premesso che all'art. 9 commi 24 e 25 il PAT consente le operazioni di assetto, diradamento e ridisegno dei fronti boscati in funzione di un miglioramento percettivo e scenografico e sono inoltre consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali e/o la produttività, si ritiene di precisare l'interpretazione della citata normativa con l'introduzione del seguente comma tra le direttive dell'art. 9 riferito alle "superfici boscate al 1954":</p> <p>"Il PI, a fronte della scala di maggior dettaglio e di accertamenti sullo stato reale dei luoghi, potrà precisare la definizione delle superfici boscate di valore storico. In caso di difformità tra la perimetrazione riportata nelle tavole del PAT e la situazione reale, prevale comunque quest'ultima."</p> <p>Premesso che all'art. 9 commi 24 e 25 il PAT consente le operazioni di assetto, diradamento e ridisegno dei fronti boscati in funzione di un miglioramento percettivo e scenografico e sono inoltre consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali e/o la produttività, si ritiene di precisare l'interpretazione della citata normativa con l'introduzione del seguente comma tra le direttive dell'art. 9 riferito alle "superfici boscate al 1954":</p> <p>"Il PI, a fronte della scala di maggior dettaglio e di accertamenti sullo stato reale dei luoghi, potrà precisare la definizione delle superfici boscate di valore paesaggistico. In caso di difformità tra la perimetrazione riportata nelle tavole del PAT e la situazione reale, prevale comunque quest'ultima."</p> <p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti boscati di nuova formazione da sottoporre a restauro paesaggistico ed ambientale</p> <p>Il PI sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri di detti ambiti.</p> <p>Risulta evidente che qualora venga accertata la difformità di perimetrazione riportata nelle tavole del PAT e la situazione reale (come nel caso posto ad esempio nella presente osservazione) risulta</p>	<p>dal quadro normativo del PAT stesso.</p>	
				<p>Si concorda con quanto controdedito: essendo il PI a gestire la scala di maggior dettaglio, in esso si approfondiranno i perimetri reali, evidenziando come – trattandosi di adeguamenti marginali e rianicolazione di dettaglio dei principi del PAT – gli stessi non comporteranno rilevanti cambiamenti dell'assetto ambientale complessivo previsto dal disegno del PAT.</p>	<p>Si prende atto della controdedizione e del parere del valutatore in merito alla osservazione presentata.</p>		



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

49	14288	20/07/2012	REGOLE D'AMPEZZO	<p>Si chiede lo spostamento di varie volumetrie puntuali dislocate sul territorio.</p>	<p>già soddisfatto l'obiettivo di Piano che prevede che queste zone siano ricondotte all'uso agricolo tradizionale di prato - pascolo.</p> <p>Dato atto delle motivazioni addotte dalla successiva osservazione n. 122, si propone la modifica dell'art. 11 commi 36-37 come di seguito riportato.</p> <p>AMBITI BOSCATI DI NUOVA FORMAZIONE DA SOTTOPORRE A RESTAURO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE</p> <p>36. Sono porzioni di territorio sottratte all'uso agricolo dalle dinamiche evolutive del bosco e dall'abbandono delle pratiche agricole tradizionali che possono essere ricondotte all'uso agricolo tradizionale di prato - pascolo, attraverso un processo di restauro ambientale assistito dal credito edilizio.</p> <p><i>Prescrizioni</i></p> <p>37. E' generalmente interdetto l'uso a bosco produttivo di detti suoli fatte salve puntuali previsioni che possano essere messe in atto dal PI, in sede di attuazione dell'azione strategica di riduzione delle parti boscate di nuova formazione.</p> <p>38. Il PI potrà altresì individuare ambiti boscati di nuova formazione o porzioni di essi che per il valore naturalistico e/o paesaggistico siano oggetto di conservazione o implementazione. Il PI dovrà in tal senso recepire eventuali indicazioni derivanti dall'Istituto dell'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</p>	
49	14288	20/07/2012	REGOLE D'AMPEZZO	<p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004). Dato atto altresì che le indicazioni cartografiche del PAT non possono in ogni caso determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Scheda B/2: dato della volontà da parte dell'osservante di mantenere le indicazioni relative alla scheda B/2 del PRG vigente, e considerato altresì che detta scheda compare invece tra le schede individuate quali <i>ambiti volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale</i> per i quali, ove l'intervento non risulti ancora attuato, i proprietari possono presentare proposte di modifica del contenuto della scheda da proporre all'Amministrazione Comunale per la formazione di un Accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 (art. 15 NoA del PAT).</p> <p>Si propone la cancellazione di detta scheda dal succitato elenco. Tale modifica comporta inoltre lo stralci dell'indicazione grafica in Tavola 4 Carta della Trasformabilità dell'indicazione di ambiti volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale.</p> <p>La presente parte dell'osservazione viene pertanto ritenuta accoglibile.</p> <p>Scheda B/3: dato atto della volontà da parte dell'osservante di variare i contenuti della scheda, la presente parte dell'osservazione interessa</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto poiché lo spostamento di volumetrie da zone esterne al consolidato all'interno del consolidato sono coerenti con quanto previsto dal PAT, ma da attuare in sede di PI.</p> <p>Per quanto riguarda le schede B2, B3 e B4 la procedura di VAS ha valutato in modo specifico la realizzazione degli interventi previsti non rilevando particolari significatività.</p> <p>L'eventuale variazione di quanto previsto dalle schede dovrà essere valutata qualora comporti significative</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	<p>previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI. Il PAT individua detta scheda quale <i>ambiti volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale</i> per i quali, ove l'intervento non risulti ancora attuato, i proprietari possono presentare proposte di modifica del contenuto della scheda da proporre all'Amministrazione Comunale per la formazione di un Accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 (art. 15 Nda del PAT).</p> <p>La presente parte dell'osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente al PAT.</p> <p>Scheda B/4: dato atto della volontà da parte dell'osservante di variare i contenuti della scheda, la presente parte dell'osservazione interessa previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI. Il PAT individua detta scheda quale <i>ambiti volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale</i> per i quali, ove l'intervento non risulti ancora attuato, i proprietari possono presentare proposte di modifica del contenuto della scheda da proporre all'Amministrazione Comunale per la formazione di un Accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 (art. 15 Nda del PAT).</p> <p>La presente parte dell'osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente al PAT.</p> <p><u>Casa Criscovich (loc. Socol):</u> la presente parte dell'osservazione interessa previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI. La presente parte dell'osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente al PAT.</p> <p><u>Casa Dal Pont (loc. Socol):</u> la presente parte dell'osservazione interessa previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI. La presente parte dell'osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente al PAT.</p> <p><u>Son Zuogo:</u> la presente parte dell'osservazione interessa previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI. La presente parte dell'osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente al PAT.</p> <p><u>La Vera-Brite de Curto:</u> la presente parte dell'osservazione interessa previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI. La presente parte dell'osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente al PAT.</p> <p><u>Casa Cantoniere:</u> la presente parte dell'osservazione interessa previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI. La presente parte dell'osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente al PAT.</p> <p><u>Capannone (loc. Socol):</u> la presente parte dell'osservazione interessa previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI. La presente parte dell'osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente al PAT.</p>	<p>modifiche dei parametri edificatori o di funzioni che possano comportare evidenti aumenti di carico insediativo.</p>
--	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

50	14289	20/07/2012	REGOLE D'AMPEZZO	<p>Si chiede la revisione delle norme concernenti l'invariante dei Prati magri ... Prati pascoli eccessivamente restrittiva. Propone in alternativa di pensare a forme di compensazione dei metri concessi con finalità edificatoria prevedendo il recupero della superficie utilizzata in altre aree.</p>	<p>Si ricorda tuttavia che sugli immobili con destinazione residenziale la stessa è vincolata alla proprietà da parte di popolazione regoliera. Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle NdA di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione: "Prescrizioni 35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti. 36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG vigente. 37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente. Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto. La modifica alle norme permette lo sviluppo delle attività agricole in coerenza con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambiente, rilevando come la specifica definizione delle aree in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p>	<p>Si prende atto del parere dei valutatore</p> <p>Si fa presente che per la modifica dell'art. 11 c.35, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi prontuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba essere adeguatamente valutata.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
----	-------	------------	------------------	--	---	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

53	1493	20/07/2012	REGOLE D'AMPEZZO	Si chiede di tenere in considerazione la possibilità di realizzare un maneggio nella particella indicata.	<p>normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.</p> <p>Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>La presente osservazione interessa previsioni che sono demandate al PI previa verifica di compatibilità con le nuove infrastrutture aeroportuali.</p>	<p>Si concorda con quanto contrododotto, tale apparendo coerente con gli indirizzi strategici di sviluppo dell'area di Fiammes, tuttavia, valutando la tipologia d'intervento e la sensibilità del contesto, anche in relazione alle invarianti definite dal PAT stesso, si evidenzia la necessità di sottoporre l'intervento a valutazione secondo quanto previsto dal PAT (VSC), analizzando le relazioni con il sistema idrico e naturalistico del Boite e gli aspetti paesaggistici, approfondendo le eventuali opere di mitigazione e compensazione ambientale.</p>	<p>Si prende atto di quanto espresso dal valutatore ma si ritiene però che le modifiche apportate in sede di P.I. dovranno essere adeguatamente valutate in quella sede e non attraverso VSC. Quest'ultima deve essere considerata solamente come strumento interno e non sostitutivo dei strumenti previsti per legge.</p>
54	14306	20/07/2012	REGOLE D'AMPEZZO	Da la disponibilità a realizzare un poligono di tiro e relativi servizi accessori.	<p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.</p> <p>Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>La presente osservazione interessa previsioni che sono demandate al PI, il quale dovrà tuttavia valutare il grado di sicurezza</p>	<p>In fase di definizione dell'accordo, e quindi di precisazione della localizzazione e delle opere da attuarsi, dovrà essere attivato un procedimento valutativo, in riferimento alla vigente normativa, che assicuri la compatibilità dell'intervento con le criticità e sensibilità locali.</p>	<p>Si concorda con il parere del valutatore</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

55	14307	20/07/2012	REGOLA D'AMPEZZO	<p>Si chiede di tenere in considerazione la possibilità di realizzare, su terreni regolieri, un deposito, richiesto da imprenditori locali, a servizio della zona artigianale di Plan da Lago.</p>	<p>e la collocazione all'interno del Piano di Zonizzazione Acustica dell'eventuale ambito individuato per l'intervento proposto.</p> <p>Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14.02.2012 sono state valutate le proposte di accordo pubblico-privato giunte nella fase di concertazione, in conformità ai criteri di deliberazione della G.C. n. 203/2010, gli Accordi pubblici privati di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 dell'01/02/2012 e n. 15 del 05/03/2012 costituiscono parte integrante del Piano di Assetto del Territorio. Le previsioni in essi contenute hanno valenza preliminare e potranno trovare efficacia nel Piano degli Interventi. Sulla scorta di quanto riportato nella proposta di controdeduzione all'osservazione n. 29, al fine di non creare possibili interpretazioni contraddittorie alle indicazioni riportate negli elaborati di Piano, si conviene nell'indicare nella Tavola 4 Carta della Trasformabilità la sola indicazione dei Programmi Complessi in corrispondenza dei succitati accordi, non sovrapponendo ulteriori indicazioni, mandate al Piano degli Interventi, il quale recepisce le previsioni degli accordi medesimi. Si propone inoltre l'introduzione nella Tavola 4 Carta della Trasformabilità di una simbologia puntuale in corrispondenza degli "ACCORDI AI SENSI DELL'ART.6, L.R. 11/2004" sottoscritti e facenti parte integrante del PAT cui all'art. 21 comma 17 delle Nda.</p>	<p>Si concorda con la possibilità di inserire, in sede di PI, elementi utili alla gestione e sviluppo del territorio, la cui realizzazione sarà comunque sottoposta a valutazione ambientale nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto dal PAT stesso. In merito i cui saranno definiti i parametri e tipologie d'intervento a seguito di accordo.</p>	<p>Si concorda con il parere del valutatore</p>
60	14357	20/07/2012	GASPARI BALDO FRANCO	<p>Chiede la modifica della zonizzazione e delle NTA nella parte riguardante l'area di proprietà in modo da permettere la realizzazione di un'auto-rimessa interrata. O, in alternativa, la modifica della zonizzazione e delle NTA, prevedendo che nei terreni facenti parte delle particelle edificiali di immobili esistenti e/o ad esse confinanti siano permessi interventi edilizi e di costruzione di volumetrie interrate e infrastrutture, anche qualora gli stessi si trovino in area soggetta a vincoli (Contesti figurativi, Prati magri e prati pascoli, Bacini Visivi).</p>	<p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema degli invarianti, le quali non costituiscono un elemento di zonizzazione territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica. La perimetrazione delle stesse sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p>"Prescrizioni 35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, rilevando come la specifica definizione in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p>	<p>Si prende atto di quanto espresso dal valutatore</p> <p>Si fa presente che per la modifica dell'art. 11 c.35, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi prontuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba essere adeguatamente valutata.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

67	14364	20/07/2012	DA CORTE ZANDATIN A SIRIO	<p>Chiede la modifica della zonizzazione e delle NTA nella parte riguardante i terreni citati includendoli nel nucleo di Pecol. O, in alternativa, la modifica della zonizzazione e delle NTA nella parte riguardante i terreni di cui sopra escludendoli dall'area "invariante di natura agricola-produttiva - Prati magri e prati pascoli"</p>	<p>variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arde, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo; all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG vigente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>La presente osservazione interessa tuttavia previsioni che sono demandate al PI.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, rilevando come la specifica definizione delle aree e trasformabilità ammesse in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche</p>	<p>Si prende atto di quanto controdedotto dal valutatore ma si segnala che la VSC deve essere solitamente uno strumento di supporto alle scelte e non sostituirsi alle valutazioni previste per legge.</p> <p>Si fa presente che per la modifica dell'art. 11 c.35, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi proutuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba</p>
----	-------	------------	---------------------------	--	--	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

<p>prevedendo la possibilità di realizzazione di volumetrie interraste</p>	<p>limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC). Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT. Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione: <i>"Prescrizioni</i> 35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p>	<p>(prontuario per la qualità e mitigazione ambientale). Le eventuali modifiche di maggiore sensibilità delle zone valutate in modo opportuno se ricadono all'interno delle casistiche individuate dalla VSC</p>	<p>essere adeguatamente valutata. Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
			<p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente. 37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assesto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

68	14365	20/07/2012	CONSTANT INI DANIELA	<p>Chiede la modifica della zonizzazione e delle NTA, individuando attorno agli immobili esistenti un'area entro la quale siano applicabili le disposizioni previste per le "aree di urbanizzazione consolidata" anche quando questi si trovino isolati all'interno di zone soggette a "invariante - Prati magri e prati pascoli".</p> <p>O, in alternativa, la modifica della zonizzazione e delle NTA, prevedendo che nei terreni facenti parte delle particelle edificiali di immobili esistenti e/o ad esse confinanti siano permessi interventi edilizi e di costruzione di volumetrie interrate e infrastrutture, anche qualora gli stessi si trovino in area soggetta a vincoli (Prati magri e prati pascoli, Bacini Visivi).</p>	<p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle NdA di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p><i>"Prescrizioni</i> 35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, rilevando come la specifica definizione delle aree e trasformabilità ammesse in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (pronuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p> <p>Le eventuali modifiche di maggiore sensibilità saranno valutate in modo opportuno se ricadono all'interno delle casistiche individuate dalla VSC</p>	<p>Si prende atto di quanto controdedotto dal valutatore ma si segnala che la VSC deve essere solamente uno strumento di supporto alle scelte e non sostituirsi alle valutazioni previste per legge.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
----	-------	------------	----------------------------	--	---	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			<p>magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p>											<p>Si prende atto di quanto controdedotto dal valutatore.</p>	
81	14381	23/07/2012	SERVIZIO URBANISTI CA	<p>Si chiede di prevedere nel PAT l'individuazione di un'area che potrebbe essere denominata "ambito soggetto a riclassificazione concertata con la Regione ai sensi della L.R. n.17/1999".</p>	<p>"Il Piano degli interventi dovrà recepire gli esiti della conferenza dei servizi relativa ad interventi per il consolidamento o il trasferimento di abitati o fabbricati minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni naturali così come stabilito dalla Legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 con apposita variante, anche in deroga alle previsioni del PAT."</p>	<p>Dato atto delle premesse di cui alla presente osservazione, si ritiene di modificare l'art. 20, successivamente al comma 6, come di seguito riportato:</p>									<p>Trattandosi di interventi legati alla messa in sicurezza del territorio e della popolazione si concorda con quanto controdedotto, indicando come le aree interessate dalla ricollocazione di volumetrie debba limitare il consumo di suolo e verificare che l'eventuale nuova collocazione non comporti alterazioni rispetto le invarianze individuate e le aree di maggiore sensibilità ambientale.</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

87	14388	23/07/2012	MANAIGO LUIA	<p>Chiede la modifica della zonizzazione e delle NTA, individuando attorno agli immobili esistenti un'area entro la quale siano applicabili le disposizioni previste per le "aree di urbanizzazione consolidata", anche quando questi si trovino isolati all'interno di zone soggette a "invariante - Prati magri e prati pascoli".</p> <p>O, in alternativa, la modifica della zonizzazione e delle NTA, prevedendo che nei terreni facenti parte delle particelle edificiali di immobili esistenti e/o ad esse confinanti siano permessi interventi edilizi e di costruzione di volumetrie interrate e infrastrutture, anche qualora gli stessi si trovino in area soggetta a vincoli (Prati magri e prati pascoli, Contesti Figurativi, Bacini Visivi).</p>	<p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p><i>"Prescrizioni</i></p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, rilevando come la specifica definizione delle aree e trasformabilità ammesse in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p> <p>Le eventuali modifiche di maggiore sensibilità delle zone saranno valutate in modo opportuno se ricadono all'interno delle casistiche individuate dalla VSC</p>	<p>Si prende atto di quanto controdedotto dal valutatore ma si segnala che la VSC deve essere solamente uno strumento di supporto alle scelte e non sostituirsi alle valutazioni previste per legge.</p> <p>Si fa presente che per la modifica dell'art. 11 c.35, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi prontuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba essere adeguatamente valutata.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
----	-------	------------	-----------------	--	--	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			<p>interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arde, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG vigente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p>	<p>Chiede la modifica della zonizzazione e delle NTA, individuando attorno agli immobili esistenti un'area entro la quale siano applicabili le disposizioni previste per le "aree di urbanizzazione consolidata" anche quando questi si trovino isolati all'interno di zone soggette a "invariante - Prati magri e prati pascoli". O, in alternativa, la modifica della zonizzazione e delle NTA,</p>	TORMEN NICOLA	23/07/2012			<p>Si concorda con quanto contrododotto, rilevando come la specifica definizione delle aree e trasformabilità ammesse in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e</p>	<p>Si prende atto di quanto contrododotto dal valutatore ma si segnala che la VSC deve essere solamente uno strumento di supporto alle scelte e non sostituirsi alle valutazioni previste per legge.</p> <p>Si fa presente che per la modifica dell'art. 11 c.35, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi prontuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba essere adeguatamente valutata.</p>
--	--	--	---	---	---------------	------------	--	--	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

<p>prevedendo che nei terreni facenti parte delle particelle edificiali di immobili esistenti e/o ad esse confinanti siano permessi interventi edilizi e di costruzione di volumetrie interrate e infrastrutture, anche qualora gli stessi si trovino in area soggetta a vincoli (Prati magri e prati pascoli, Bacini Visivi).</p>	<p>Valutazione Strategica Certificata (VSC). Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT. Fratte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione: "Prescrizioni/ 35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli Interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti. 36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente. 37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente. Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è</p>	<p>mitigazione ambientale). Le eventuali modifiche di maggiore sensibilità delle zone saranno valutate in modo opportuno se ricadono all'interno delle casistiche individuate dalla VSC</p>	<p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
--	---	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

92	14401	23/07/2012	DANDREA FABRIZIO	<p>Chiede la ripermittazione dell'area di urbanizzazione consolidata in corrispondenza della particella citata, includendone nel perimetro anche un'adeguata fascia di rispetto attorno all'edificio esistente, corrispondente ai terreni di proprietà. O, in alternativa, la modifica della zonizzazione e delle NTA, prevedendo che nei terreni facenti parte delle particelle edificabili di immobili esistenti e/o ad esse confinanti siano permessi interventi edilizi e di costruzione di volumetrie interrate e infrastrutture, anche qualora gli stessi si trovino in area soggetta a vincoli (Contesti figurativi, Prati magri e prati pascoli, Bacini Visivi).</p> <p>Che nel caso di edifici censiti come "edifici di valore testimoniale" prima di procedere all'assegnazione del grado di protezione si proceda a nuova analisi e sopralluogo e che all'avvio del procedimento venga data notizia alla proprietà.</p>	<p>comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solitamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p><i>"Prescrizioni</i></p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, rilevando come la specifica definizione delle aree e trasformabilità ammesse in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p> <p>Per quanto riguarda il tema dei gradi di protezione si tratta di valutazioni che saranno condotte in sede di PI, secondo quanto previsto dalla normativa, che considereranno la reale consistenza dei manufatti, nel rispetto degli indirizzi di tutela indicati dal PAT.</p>	<p>Si prende atto di quanto controdedotto dal valutatore ma si segnala che la VSC deve essere solamente uno strumento di supporto alle scelte e non sostituirsi alle valutazioni previste per legge.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
----	-------	------------	------------------	--	--	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			<p>manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG vigente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Sono classificati dal PAT come invariati "storico monumentali" ed individuati in cartografia gli edifici di maggior interesse sotto il profilo storico-testimoniale. L'attribuzione dei gradi di protezione ed i conseguenti interventi ammissibili sono attribuiti dal PI ai sensi dell'art. 10 comma 22 delle Nda del PAT.</p> <p>Ai sensi dell'art. 18 comma 1 della LR 11/2004, preliminarmente alla redazione del PI, "il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale".</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito perché la proposta di modifica dell'articolo 11 assicura lo sviluppo delle attività esistenti in coerenza con il rispetto delle valenze urbanistiche e</p>	<p>Si prende atto di quanto controdedito dal valutatore.</p> <p>Si fa presente che per la modifica dell'art. 11 c.35, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi prontuario?). Per tale motivo</p>
98	14422	23/07/2012	2	DAVIDE SANTER	<p>Chiede la revisione dell'art. 11 - Prati magri e prati pascoli - e dell'art. 8 - Le invariati di natura paesaggistica - delle NTA.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdedizione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione: "Prescrizioni 35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili, previa</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	<p>compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG vigente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente. Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico. Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema di spazio aperti. I bacini visivi non costituiscono una elemento di zonizzazione territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica. Il PAT individua i bacini visivi quali elementi di tutela, per i quali non pregiudica l'edificabilità ma bensì indirizza verso una particolare attenzione negli eventuali interventi di trasformazione che possono</p>	<p>ambientali. Allo stesso modo si concorda con quanto indicato in riferimento dell'art.8, rilevando come il tema della tutela e vincoli paesaggistici sia trattato all'interno del PAT e regolamentato anche dalla normativa nazionale e regionale, considerando inoltre come si tratti di un tema di dettaglio che potrà essere opportunamente approfondito all'interno del PI, anche in riferimento ai prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale previsto dalla LR 11/2004</p>	<p>si ritiene che ogni modifica debba essere adeguatamente valutata.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
--	---	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

100	14436	23/07/2012	ALVERA RANZO PER FRATELLI ALVERA SRL	<p>Propone un Accordo ai sensi dell'ex art. 6 della L.R. n. 11/2004.</p>	<p><i>interessare suddetti ambiti. In tal senso potranno rivestire un ruolo di primaria importanza le indicazioni che emergeranno dall'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</i></p> <p>La perimetrazione dei bacini visivi sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi. Il PAT prevede tuttavia il mantenimento quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le zone A3, i verdi privati ed i verdi destinati a parchi urbani così come individuati dal vigente PRG per i quali permane la normativa vigente.</p> <p>Il PAT riconosce infine i contesti figurativi quali aree di pertinenza delle eccellenze architettoniche isolate, dei nuclei storici, nonché il sistema degli spazi aperti funzionali alla percezione dell'impianto storico del sistema insediativo.</p> <p>E' di competenza del PI, a fronte della scala di maggior dettaglio e di accertamenti sullo stato reale dei luoghi, la precisazione di detti contesti e la definizione di norme finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione del rapporto con l'eccellenza paesaggistica cui si riferiscono. Nei contesti figurativi sono pertanto vietati gli interventi che possono alterare tale rapporto.</p> <p>Si ricorda infine che l'intero territorio comunale di Cortina d'Ampezzo ricade all'interno delle aree di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 con Decreto Ministeriale 10 giugno 1952 e pertanto la realizzazione di nuovi manufatti è assoggettata alle disposizioni di cui alla normativa in materia di tutela paesaggistica. Non si ritiene pertanto di inserire, a livello di PAT, ulteriori prescrizioni in merito alla progettazione ed all'analisi dell'impatto visivo, fermo restando quanto già normato nelle NdA di Piano.</p> <p>L'ambito oggetto della presente osservazione viene individuato nella Tavola 4 Carta della Trasformabilità quale ambito volto al miglioramento della qualità urbana e territoriale per il quale, ove l'intervento non risulti ancora attuato, i proprietari possono presentare proposte di modifica del contenuto della scheda da proporre all'Amministrazione Comunale per la formazione di un Accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 in sede di Piano degli Interventi. Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14.02.2012 sono state valutate le proposte di accordo pubblico-privato giunte nella fase di concertazione, in conformità ai criteri della deliberazione della G.C. n. 203/2010, per talune proposte si è rivelato necessario un approfondimento a livello di primo PI a condizione che siano soddisfatti i presupposti di compatibilità con il PAT e la comparazione delle proposte giunte con proposte analoghe. La presente proposta di accordo ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004 potrà essere presentata in sede di stesura del Piano degli Interventi ed è soggetta alle forme di valutazione previste dal Piano di Assetto del Territorio. Si ricorda infatti che ai sensi della LR 11/2004 art. 6 comma</p>
				<p>Si concorda con quanto controdedito poiché interventi di modifica all'assetto insediativo, rispetto a quelli prospettati dal PAT, sono da sottoporre a VSC al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi e valenze del PAT, ad eventuale processo valutativo previsto dalla normativa vigente, al fine di assicurarne la compatibilità ambientale qualora comportino trasformazioni di</p>	<p>Gli Accordi ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, dovranno essere sottoposti a Procedura di Verifica di Assoggettabilità VAS</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

102	14440	23/07/2012	ALVERÀ PRIMO	<p>Chiede la modifica della zonizzazione e delle NTA nella parte riguardante l'area ricomprendente i perimetri all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata, così da formare un'adeguata area di rispetto dell'edificio principale.</p> <p>O, in alternativa, la modifica della zonizzazione e delle NTA, prevedendo che nei terreni facenti parte delle particelle edificiali di immobili esistenti e/o ad esse confinanti siano permessi interventi edilizi e di costruzione di volumetrie interrante e infrastrutture, anche qualora gli stessi si trovino in area soggetta a vincoli (Bacini Visivi).</p>	<p>3. "L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato."</p> <p>La presente osservazione interessa pertanto previsioni che sono demandate al PI.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solitamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p>"Prescrizioni</p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato</p>	<p>particolare peso.</p> <p>Si concorda con quanto controdedotto, rilevando come la specifica definizione delle aree e trasformabilità ammesse in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
-----	-------	------------	--------------	--	--	--



103	14441	23/07/2012	ALVERÀ PRIMO	<p>Chiede la modifica della zonizzazione e delle NTA nella parte riguardante l'area ricomprensione i perimetri all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata, così da formare un'adeguata area di rispetto dell'edificio principale. O, in alternativa, la modifica della zonizzazione e delle NTA, prevedendo che nei terreni facenti parte delle particelle edificiali di immobili esistenti e/o ad</p>	<p>magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG vigente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito, trattandosi di trasformazioni puntuali che non alterano gli equilibri e dinamiche territoriali, rilevando come la specifica definizione delle aree e trasformabilità ammesse in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le</p>	<p>Si prende atto di quanto controdedito dal valutatore ma si segnala che la VSC deve essere solitamente uno strumento di supporto alle scelte e non sostituirsi alle valutazioni previste per legge.</p> <p>Si fa presente che per la modifica dell'art. 11 c.35, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi prontuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba essere adeguatamente valutata.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e</p>
-----	-------	------------	--------------	---	---	---	--



AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
 COMMISSIONE REGIONALE VAS

<p>esse confinanti siano permessi interventi edilizi e di costruzione di volumetrie interrate e infrastrutture, anche qualora gli stessi si trovino in area soggetta a vincoli (Bacini Visivi e Prati magri e prati pascoli).</p>	<p>dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente; qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p><i>"Prescrizioni</i></p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli Interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente. Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro</p>	<p>valenze paesaggistiche (pronituario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p> <p>dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
---	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

104	14442	23/07/2012	VALLE ENRICO	<p>Si chiede la modifica delle cartografie e dell'area reinserimento dell'area interessata dalla scheda E/6 o di un alternativo strumento che garantisca la realizzazione dell'intervento.</p>	<p>ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.</p> <p>Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema delle invarianti, le quali non costituiscono un elemento di zonizzazione territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica.</p> <p>La perimetrazione delle stesse sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi</p>	<p>Di fatto il PAT già recepisce l'indirizzo di recupero previsto dalla richiesta, articolazione dell'intervento capace di avere maggiore significatività potrà essere meglio valutato in sede di PI, sottoponendo nel caso di intervento di diversa natura o complessità a quanto previsto dalla VSC.</p> <p>Si prende atto di quanto controdedito dal valutatore ma si segnala che la VSC deve essere solamente uno strumento di supporto alle scelte e non sostituirsi alle valutazioni previste per legge.</p> <p>Si fa presente che per la modifica dell'art. 11 c.35, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi prontuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba essere adeguatamente valutata.</p>
105	14443	23/07/2012	GHEDINI ARCH. GIANLUCA PER SIT SRL	<p>Chiede la modifica della zonizzazione e delle NTA nella parte riguardante i terreni di cui sopra escludendoli dall'area "Invariante di natura agricola-produttiva - Prati magre e prati pascoli" includendoli all'interno dell'Area di urbanizzazione consolidata in modo tale da renderla uniforme con l'area adiacente.</p>	<p>L'ambito della scheda E/6 del PRG vigente viene identificata nell'elaborato Tavola 4 Carta della Trasformabilità del PAT quale "attività produttive in zona impropria" per la quale si applica la disciplina del corrispondente art. 15 delle Nda del PAT.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p>"Prescrizioni</p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito, rilevando come in sede di PI saranno verificate le perimetrazioni di dettaglio, e la specifica definizione delle aree e trasformabilità ammesse in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed</p> <p>Si fa presente che per la modifica dell'art. 11 c.35, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi prontuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba essere adeguatamente valutata.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				<p>secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare</p>	<p>edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p>	<p>le non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
--	--	--	--	--	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

106	14444	23/07/2012	ZAMBELLI LUISA	<p>Chiede la modifica della zonizzazione e delle NTA, individuando attorno agli immobili esistenti un'area entro la quale siano applicabili le disposizioni previste per le "Aree di urbanizzazione consolidata" anche quando questi si trovino isolati all'interno di zone soggette a "invariante - Prati magri e prati pascoli".</p> <p>O, in alternativa, la modifica della zonizzazione e delle NTA, prevedendo che nei terreni facenti parte delle particelle edificiali di immobili esistenti e/o ad esse confinanti siano permessi interventi edilizi e di costruzione di volumetrie interrate e infrastrutture, anche qualora gli stessi si trovino in area soggetta a vincoli (Prati magri e prati pascoli, Bacini Visivi).</p>	<p>limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solitamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT. La presente osservazione interessa pertanto previsioni che sono demandate al PI.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori. Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solitamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p><i>"Prescrizioni</i> 35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, rilevando come la specifica definizione delle aree e trasformabilità ammesse in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>	<p>Si prende atto di quanto controdedotto dal valutatore ma si segnala che la VSC deve essere solamente uno strumento di supporto alle scelte e non sostituirsi alle valutazioni previste per legge.</p> <p>Si fa presente che per la modifica dell'art. 11 c.35, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi prontuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba essere adeguatamente valutata.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
-----	-------	------------	-------------------	--	---	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

111	14449	23/07/2012	COSTANTI NI SERGIO	<p>Chiede il cambio di destinazione da "Zona E2" a "Zona C3" delle particelle citate. Inoltre, si chiede il cambio di classificazione dei terreni nella carta delle fragilità da "Area non idonea - A1" a "terreni idonei a condizioni di tipo D".</p>	<p>variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arnie, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG vigente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurne la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>La presente osservazione interessa tuttavia previsioni che sono demandate al PI.</p>	<p>La modifica della destinazione d'uso, qualora definita in sede di PI sarà soggetta a VSC al fine di valutarne la coerenza strategica e la compatibilità con il contesto ambientale, alla quale faranno seguito, una volta definiti i parametri progettuali, eventuali approfondimenti previsti dalla legge.</p>	<p>La modifica da zona E2 a C3 rappresenta una variante urbanistica da sottoporre a VAS.</p> <p>Per quanto riguarda gli aspetti geologici si concorda con il parere del valutatore.</p>
-----	-------	------------	-----------------------	--	---	--	---



112	14450	23/07/2012	<p>VASCCELLA RI MARIO PER TOFANA SRL</p>	<p>Chiede la ridefinizione puntuale del limite dei biotopi Col Druscì in modo da tenere conto della viabilità sciistica e la modifica della normativa sui biotopi.</p>	<p>Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC). La presente osservazione interessa pertanto previsioni che sono demandate al PI.</p> <p>Nell'area tra Cadin e Cadelverzo, in cui sono comprese le PF 7732/2 e 7787/1, pare accettabile la proposta di riduzione delle aree identificate come non idonee-A1 nella carta della Fragilità, alle scarpate del Torrente Boite e alla fascia adiacente verso monte, inserendo le restanti zone a monte nella classe identificata come terreni a condizione di tipo C – Frane nel complesso stabili. Non si ritiene, prudentialmente, di riclassificare l'area in classe D e in caso di futuri interventi si rimanda alle necessarie verifiche prescritte alle Norme Tecniche.</p> <p>Per l'area tra Cadin e Cadelverzo, relativamente allo straccio della zona attualmente classificata dalla Carta della Fragilità come terreno idoneo a condizione di tipo C-Frane nel complesso stabili, pare accettabile la proposta di variazione nella classe a terreni idonei a condizione di tipo D – Depositi eluviali, colluviali, morenici e detrito stabile e la ridefinizione dell'area di frana.</p> <p>Le caratteristiche del biotopo, così come descritte nella relazione agronomica, sono tali per cui la presenza di una pista da sci, già esistente, non incide sulla qualità naturalistica dell'area, sulle dinamiche che la caratterizzano e sulle sue presenze faunistiche e floristiche. La proposta di modifica, che risponde a specifiche necessità, non modifica questo stato di cose e sembra garantire comunque il mantenimento di equilibri ecosistemici consoni alla qualità biologica del sito. Si ritiene quindi di poter accogliere l'osservazione nella proposta di modifica della perimetrazione del biotopo..</p> <p>Si ritiene opportuno esplicitare l'indicazione normativa relativa ai biotopi riportata nelle NdA di cui all'art. 9: <i>Prescrizioni</i> 32. Fino a quando il PI non produrrà una schedatura aggiornata e puntuali norme di indirizzo, all'interno dei biotopi è vietata qualsiasi forma di trasformazione dello stato dei luoghi, anche per fini agricoli, che determini un peggioramento delle condizioni di equilibrio ecologico del biotopo. La compatibilità ecologica di eventuali interventi dovrà essere certificata da parte di un tecnico professionista abilitato.</p>	<p>Per quanto riguarda gli aspetti geologici, si concorda con quanto controdedotto, essendo valutazioni supportate da approfondimenti tecnici di settore.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, considerando la modifica del perimetro del biotopo limitata ad aggiustamenti contenuti e utili alla definizione dello stato reale dell'area, assicurando comunque il mantenimento della funzionalità ecorelazionale dello stesso, che sarà oggetto di monitoraggio. Similmente la modifica proposta all'art. 32 appare condivisibile assicurando un maggior approfondimento degli interventi che coinvolgono i biotopi. Si precisa come la modifica dei biotopi dovrà avere contestuale verifica in termini di valutazione di</p>	<p>Si concorda con il parere del valutatore</p>
-----	-------	------------	--	--	--	---	--	---



119	14460	23/07/2012	CANAL MARCO PER VILLA MIMMA	Si chiede che il terreno di pertinenza della particella edificiale citata venga incluso nell'Area di urbanizzazione consolidata, sottraendola dall'attuale Corridoio ecologico.	Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori. Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente. Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).	incidenza relativamente alle azioni di piano. Si concorda con quanto contrododotto, rilevando come la specifica definizione delle aree e trasformabilità ammesse in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).	Si prende atto di quanto contro dedotto dal valutatore. Si evidenzia che la VSC deve essere solamente uno strumento di supporto alle scelte e non sostituirsi alle valutazioni previste per legge.
121	14462	23/07/2012	REGOLE D'AMPEZZO	Chiede di rivalutare la norma sull'invariante Bacini visivi.	Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni dei PRG prevalenti, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT. La presente osservazione interessa pertanto previsioni che sono demandate al PI. Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema di spazio aperti. I bacini visivi non costituiscono una elemento di zonizzazione territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica. <i>Il PAT individua i bacini visivi quali elementi di tutela, per i quali non pregiudica l'edificabilità ma bensì indirizza verso una particolare attenzione negli eventuali interventi di trasformazione che possono interessare suddetti ambiti. In tal senso potranno rivestire un ruolo di primaria importanza le indicazioni che emergeranno dall'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</i> La perimetrazione dei bacini visivi sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi. Il PAT prevede tuttavia il mantenimento quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le zone A3, i verdi privati ed i verdi destinati a parchi urbani così come individuati dal vigente PRG per i quali permane la normativa vigente. Si ritiene pertanto di non apportare modifiche alla normativa relativa ai bacini visivi (art. 8 commi 2-10) conseguentemente alla presente osservazione.	Si concorda con quanto contrododotto rilevando come le prescrizioni e direttive siano funzionali al mantenimento e recupero della qualità del paesaggio e dell'ecosistema. Tale invariante non vincola in modo stretto le trasformazioni, il PAT, e la normativa vigente, permette modifiche puntuali, nel rispetto degli obiettivi di sviluppo e tutela (VSC).	Si prende atto di quanto contro dedotto dal valutatore. Si evidenzia che la VSC deve essere solamente uno strumento di supporto alle scelte e non sostituirsi alle valutazioni previste per legge.
122	14463	23/07/2012	REGOLE D'AMPEZZO	Chiede di rivalutare la norma sull'invariante Ambiti boscati di nuova	Si tratta di modifiche che non alterano gli obiettivi e la struttura del PAT e	Si prende atto di quanto contro dedotto dal valutatore.	



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

123	14464	20/07/2012	O	formazione da sottoporre a restauro paesaggistico e ambientale.	<p>AMBITI BOSCATI DI NUOVA FORMAZIONE DA SOTTOPORRE A RESTAURO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE</p> <p>36. Sono porzioni di territorio sottratte all'uso agricolo dalle dinamiche evolutive del bosco e dall'abbandono delle pratiche agricole tradizionali che possono essere ricondotte all'uso agricolo tradizionale di prato - pascolo, attraverso un processo di restauro ambientale assistito dal credito edilizio.</p> <p><i>Prescrizioni</i></p> <p>37. E' generalmente interdetto l'uso a bosco produttivo di detti suoli fatte salve puntuali previsioni che possano essere messe in atto dal PI, in sede di attuazione dell'azione strategica di riduzione delle parti boscate di nuova formazione.</p> <p>38. Il PI potrà altresì individuare ambiti boscati di nuova formazione o porzioni di essi che per il valore naturalistico e/o paesaggistico siano oggetto di conservazione o implementazione. Il PI dovrà in tal senso recepire eventuali indicazioni derivanti dall'Istituto dell'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</p> <p>La presente osservazione integra l'osservazione n. 45 alla quale si rimanda per la proposta di controdeduzione tecnica</p>	<p>che quindi permettono la salvaguardia degli elementi di valore quale le aree di nuova forestazione, affrontando anche gli aspetti legati al monitoraggio ambientale.</p>	<p>Si condivide il parere del valutatore</p>
125	14473	23/07/2012	REZZADOR E GIANFRANCO PER BOB CLUB CORTINA ASD	<p>Chiede di meglio specificare l'estensione del biotopo umido nei pressi della zona sportiva di Fiames.</p>	<p>Con riferimento alla richiesta di stralciare dal biotopo una frazione dello stesso relativamente ad aree che allo stato attuale delle cose non sembrerebbero più interessate da valori naturalistici consoni a questo tipo di destinazione, in seguito ad un sopralluogo effettuato nell'agosto 2012, viene confermato il fatto che detta area non sembra manifestare peculiari emergenze floristiche, vegetazionali e faunistiche e che quindi può essere stralciata, accogliendo l'osservazione.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito in quanto emerso come effettivamente sull'area non sussistano particolari valenze ambientali legate al biotopo. Si precisa come i principi di tutela e valorizzazione ambientale non vengano comunque meno, data la presenza di altre invarianti di carattere ambientale e paesaggistico.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
136	14516	23/07/2012	DIBONA MARIA EMANUELA	<p>Chiede: - la modifica della perimetrazione dell'area di urbanizzazione consolidata dell'abitato di "Chiave" con ampliamento a comprendere anche i terreni di cui trattasi.</p>	<p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidate quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito in quanto si tratta di una modifica contenuta e di limitato peso insediativo, che si localizza in continuità con il tessuto consolidato.</p> <p>Poiché l'ambito si colloca</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p> <p>Si fa presente che per la modifica dell'art. 11 c.35, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi proutuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba</p>



<p>- specificazione che le aree definite "Prati magri e Prati pascolo" e "Bacini visivi" sono suscettibili di edificazione nel sottosuolo</p>	<p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solitamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p><i>"Prescrizioni</i></p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente.</p>	<p>in prossimità di aree di interesse paesaggistico e ambientale, sarà opportuno prevedere - in fase realizzativa - opere di inserimento ambientale e paesaggistico in corrispondenza dei margini a confine con le invarianze individuate dal PAT.</p> <p>Il tema degli interventi in sottosuolo sarà opportunamente specificato all'interno del PI, in relazione al dettaglio di competenza, evidenziando come il PAT indichi limiti di trasformabilità in relazione agli obiettivi di tutela e sicurezza del territorio.</p>	<p>essere adeguatamente valutata.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
---	--	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

139	14521	23/07/2012	BIANCHI MAURO	Chiede di stralciare l'intera area definita Gilardon comparto A e B riportandola a destinazione a bosco.	<p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurne la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema di spazio aperti. I bacini visivi non costituiscono una elemento di zonizzazione territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica.</p> <p><i>Il PAT individua i bacini visivi quali elementi di tutela, per i quali non pregiudica l'edificabilità ma bensì indirizza verso una particolare attenzione negli eventuali interventi di trasformazione che possono interessare suddetti ambiti. In tal senso potranno rivestire un ruolo di primaria importanza le indicazioni che emergeranno dall'Osservatorio Locute Sperimentale del Paesaggio.</i></p> <p>La perimetrazione dei bacini visivi sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi. Il PAT prevede tuttavia il mantenimento quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le zone A3, i verdi privati ed i verdi destinati a parchi urbani così come individuati dal vigente PRG per i quali permane la normativa vigente.</p> <p>L'area di Gilardon, individuata dal PAT quale ambito soggetto alla realizzazione di "programmi complessi", rientra tra gli interventi di cui dell'Accordo di Programma per la "Riqualificazione di Cortina d'Ampezzo e il rilancio dell'Economia Turistica finalizzata alla Candidatura dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2019".</p> <p>L'individuazione di tale area fa capo alla collocazione della stessa, posta in prossimità dell'arrivo della pista dei possibili campionati mondiali di sci e pertanto in grado di costituire un valido supporto alla realizzazione dell'evento medesimo.</p> <p>Inoltre tale area è ad oggi tra le disponibilità dell'Amministrazione Comunale, la quale può pertanto operare senza dover ricorrere all'individuazione di altre aree di proprietà privata.</p>	<p>Si concorda con quanto contrododotto in considerazione dell'interesse strategico e delle relazioni con il disegno di sviluppo del territorio, tale ambito è stato valutato all'interno della VAS con esito positivo, definendo alcuni indirizzi da approfondire in sede attuativa, utili ad assicurare un miglior inserimento ambientale e paesaggistico.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
-----	-------	------------	---------------	--	---	--	---



Osservazioni fuori termine

N.	Prot.	Data	Mittente	Sintesi dei contenuti dell'osservazione	Proposta di controdeduzione tecnica	Parere del Valutatore	
6 FT	14924	27/07/2012	ZARDINI MARCO – SOC IMPIANTI AVERAU	Chiede di poter alzare il livello dell'acqua dello specchio d'acqua in località Bai de Dones.	Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori. La presente osservazione interessa previsioni di dettaglio che non costituiscono materia del Piano di Assetto del Territorio. Si ritiene opportuno tuttavia sottolineare la proposta di controdeduzione all'osservazione n. 112 la quale esplicita l'indicazione normativa relativa ai biotopi riportata nelle NdA di cui all'art. 9: <i>Prescrizioni</i> 32. Sino a quando il PI non produrrà una schedatura aggiornata e puntuali norme di indirizzo, all'interno dei biotopi è vietata qualsiasi forma di trasformazione dello stato dei luoghi, anche per fini agricoli, che determini un peggioramento delle condizioni di equilibrio ecologico del biotopo. La compatibilità ecologica di eventuali interventi dovrà essere certificata da parte di un tecnico professionista abilitato.	Si concorda con il riferimento indicato dalla controdeduzione, pertanto l'equilibrio idraulico dell'ambito dovrà rispettare le dinamiche naturalistiche dell'ambito, considerando anche gli effetti sugli elementi relazionati a questo. Per quanto riguarda gli aspetti connessi alle tematiche naturalistiche ed ecologiche non si considerano significative ricadute, anche in riferimento alla proposta di modifica dell'art. 9 riportata all'interno della controdeduzione. Si precisa come la modifica dei biotopi dovrà avere contestuale verifica in termini di valutazione di incidenza relativamente alle azioni di piano. Si concorda con quanto controdedotto. Rilevando come sia stata valutata la coerenza con i piani sovraordinati. A seguito dell'entrata in vigore del Piano neve saranno adeguati gli elaborati di piano, le eventuali modifiche non comporteranno necessità	Si ribadisce la necessità di adeguare le previsioni del PAT a quanto stabilito nel Piano neve Regionale adottato con DGRV 217/2013.
7 FT	14994	30/07/2012	GHEZZE ENRICO – CONSORZIO IMPIANTI A FUNE	Chiede la verifica della compatibilità con il Piano Regionale Neve.	Il Piano Regionale Neve costituisce uno strumento di carattere sovraordinato rispetto alla Pianificazione locale cui appartiene il PAT. Il Piano di Assetto del Territorio adottato riporta le indicazioni del Piano Regionale Neve adottato con DGRV n. 3375 del 10.11.2009 oltre che le osservazioni di cui alla DGC n. 13 del 26.01.2010 ed ulteriori previsioni strategiche. A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi. Pertanto le previsioni del PRG previgente, non in contrasto con il PAT, mantengono la loro validità fino al PI.	Si ribadisce la necessità di adeguare le previsioni del PAT a quanto stabilito nel Piano neve Regionale adottato con DGRV 217/2013.	



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

10 FT	16235	14/08/2012	CONFCOMM ERCIO BELLUNO	<p>Richiede: una radicale rivalutazione delle previsioni quantitative nel settore commerciale con una riduzione pari almeno all'80% rispetto a quanto riportato, un radicale contenimento delle previsioni quantitative commerciali negli ambiti soggetti a Accordi di programma/Programmi complessivi, l'inserimento nelle Norme Tecniche del PAT dei "Criteri di programmazione per l'insediamento delle attività commerciali" in forma prescrittiva/direttiva per la successiva redazione del Piano degli Interventi. Chiarimenti in merito all'Indice Complessivo di Qualità -ICQ - previsto dal comma 9 dell'art. 20 delle Norme Tecniche. In particolare da chi viene assegnato e che nelle valutazioni connesse al sistema socio-economico vi rientrino anche quelle di compatibilità con il sistema commerciale esistente. Chiede inoltre: un maggior coinvolgimento dell'Associazione, mediante l'illustrazione preventiva e la</p>	<p>Dato atto che successivamente all'adozione del PAT, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 217/2013 è stato approvato il Piano Regionale Neve ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/1/2008 n. 21, si propone di adeguare gli elaborati di Piano alle indicazioni cartografiche del Piano Regionale Neve approvato. La presente osservazione non comporta modifiche agli elaborati di Piano e pertanto è da intendersi non pertinente al PAT.</p> <p>a) Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori. Il Piano di Assetto del Territorio definisce per ogni Ambito Territoriale Omogeneo il carico insediativo massimo suddiviso per tipologia. Il Piano degli Interventi, sulla base delle reali necessità riscontrate attinge dal dimensionamento definito dal PAT. Il dimensionamento del PAT deve essere letto come stima del fabbisogno insediativo, attuabile solo previo inserimento delle previsioni insediative nel Piano degli interventi. Il carico insediativo previsto dal PAT viene valutato dalla Valutazione Ambientale Strategica allegata al Piano medesimo. Si ritiene pertanto di non accogliere la presente osservazione.</p> <p>b) Il PAT, recependo gli interventi previsti nell'Accordo di Programma per la "Riqualificazione di Cortina d'Ampezzo e il rilancio dell'Economia Turistica finalizzata alla Candidatura dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2019", effettua una scelta di carattere strategico. Il succitato accordo stabilisce i contenuti degli interventi, mentre la decisione delle modalità di attuazione dello stesso sono demandate al Consiglio Comunale successivamente all'approvazione dell'accordo di programma in conferenza dei servizi con la Regione del Veneto e/o successivamente all'approvazione del PAT.</p> <p>Dato atto delle motivazioni adottate dall'osservazione 10FT, si ritiene accoglibile la riduzione delle previsioni di carattere commerciale per una quota pari all'80% delle stesse, limitatamente tuttavia all'ambito di proprietà pubblica della Stazione (Comparto I) interessato dall'Accordo di Programma. Considerando che il Piano di Assetto del Territorio è già stato pubblicato e osservato, non si ritiene opportuno introdurre ulteriori variazioni alle indicazioni di carattere commerciale, seppur non localizzate, che potrebbero modificare le previsioni di Piano in corrispondenza di aree di proprietà di soggetti privati. Per effetto di tali considerazioni la tabella del dimensionamento di cui all'art. 23 ATTO 1 Cortina Centro (ra Vila Cortina) viene modificata alla voce Destinazione Commerciale - Previsione Accordo di Programma Art. 15 NTA Comparto I Vol. Max 1.600 mc</p>	<p>di ulteriori valutazioni, in riferimento a quanto previsto dal quadro normativo vigente, dal momento che discenderanno da uno strumento già sottoposto a specifica valutazione. Si concorda con i singoli punti della controdeduazione. Nello specifico: b) si evidenzia come la VAS abbia valutato un carico insediativo, legato alla precedente proposta di accordo, superiore rispetto alla nuova formulazione, pertanto la nuova soluzione potrà essere utilmente sviluppata senza che questo pregiudichi la valutazione complessiva del Piano, trattandosi di fatto di una riduzione dei possibili effetti negativi, che quindi non modifica gli obiettivi e strategie del piano, assicurando una piena coerenza con lo scenario di piano e l'assetto del territorio già valutato all'interno della VAS. c) si considera come in sede di PI possano essere integrati i temi dell'osservazione con il piano di monitoraggio, per quanto riguarda anche gli aspetti socio-economici. Per il tema della partecipazione si considera come la normativa vigente assicuri</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
-------	-------	------------	------------------------	--	--	---	---



AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMMISSIONE REGIONALE VAS

	<p>reale partecipazione ai procedimenti complessivi dell'Amministrazione quali il successivo Piano degli Interventi, i programmi complessivi, gli accordi di programma, approfondimenti in merito alle caratteristiche del sistema commerciale esistente prima della stesura del Piano degli Interventi, l'adozione di criteri di programmazione per l'insediamento delle attività commerciali nel territorio comunale, sui quali fin d'ora l'Associazione di rende disponibile nell'ottica della collaborazione tra Enti.</p>	<p>Dato altresì atto delle motivazioni di cui all'osservazione n. 18FT e successiva integrazione, si ritiene accoglibile la riduzione delle previsioni di carattere ricettivo, limitatamente tuttavia all'ambito di proprietà pubblica della Stazione (Comparto I) interessato dall'Accordo di Programma. Considerando che il Piano di Assetto del Territorio è già stato pubblicato e osservato, non si ritiene opportuno introdurre ulteriori variazioni alle indicazioni di carattere dimensionale, seppur non localizzate, che potrebbero modificare le previsioni di Piano in corrispondenza di aree di proprietà di soggetti privati.</p> <p>Dato altresì atto che la quota del fabbisogno complessivo ricettivo previsto dal Piano adottato ammonta a 207.000 mc, così come esplicitato nell'elaborato "Verifica del Dimensionamento" e che il PAT adottato prevede complessivamente 218.580 mc (di cui 99.080 mc da Accordo di Programma e 119.500 da previsione strategica di Piano), si ritiene opportuno stralciare quota parte del carico insediativo ricettivo previsto nel Comparto I Ambito della Stazione dell'Accordo di Programma, fino al raggiungimento della quota complessiva di fabbisogno prevista pari a 207.000 mc.</p> <p>Per effetto di tali considerazioni la tabella del dimensionamento di cui all'art. 23 AT0 1 Cortina Centro (ra Vila Cortina) viene modificata alla voce Destinazione Ricettivo - Previsione Accordo di Programma Art. 15 NTA Comparto I Vol. Max 20.445 mc</p> <p>Per effetto del parziale accoglimento dell'osservazione n. 10FT e n. 18FT e successiva integrazione, tenuto conto del parere da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del 25 marzo 2013 e considerata la mutata condizione della situazione economica, che ha visto il declino dei valori immobiliari anche a Cortina, con la finalità di mantenere praticabile l'ipotesi del progetto di finanza per l'ambito della Stazione si propone un trasferimento di 5.000 mc della quota relativa alla Previsione fisiologica (prime case + diritto di superficie) all'interno delle Previsioni dell'Accordo di Programma.</p> <p>Per effetto di tali considerazioni la tabella del dimensionamento di cui all'art. 23 AT0 1 Cortina Centro (ra Vila Cortina) viene modificata alla voce Destinazione Residenziale - Previsione Fisiologica 10.000 mc e della voce Destinazione Residenziale - Accordo di Programma Art. 15 NTA Comparto I Vol. Max 9.804 mc</p> <p>Tali modifiche comporterebbero una riduzione complessiva delle volumetrie collocate all'interno dell'ambito della stazione pari a circa 13.000 mc, in linea con le indicazioni del parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.</p> <p>L'accoglimento delle succitate modifiche comporta l'adeguamento del dato relativo agli abitanti insediabili e della tabella di cui all'art. 33 relativa alle Previsioni dimensionali complessive nonché delle previsioni dell'Accordo di programma ex art. 32 - l.r.35/2001: "Riqualificazione di Cortina d'Ampezzo e Rilancio dell'Economia Turistica finalizzata alla Candidatura dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2019".</p>	<p>un coinvolgimento e partecipazione anche in fase di attuazione e gestione del PAT, e nello specifico il piano è stato presentato e discusso interessando i soggetti interessati. Anche durante la fase di costruzione del PI i portatori d'interesse potranno partecipare allo sviluppo delle scelte di piano.</p>
--	--	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

12 FT	16779	23/08/2012	LACEDELLI GUIDO, ANGELO, IDA, LUIGI E MARIA TERESA	<p>Si richiede: 1) di annullare con apposito strumento amministrativo la Delibera di adozione della variante parziale in deroga (per edilizia residenziale pubblica) redatta ai sensi dell'art. 48, 7° quinquies della LRV 11/04 e smi 'Creazione scheda normativa B/10 - intervento a Col' approvata con DCC</p>	<p>c) Si ritiene parzialmente accoglibile il recepimento della presente osservazione, attraverso l'inserimento delle seguenti direttive all'art. 15 comma 10: Il PAT non individua per l'intero territorio comunale aree destinate all'insediamento di grandi strutture commerciali. Il PI definisce le modalità di insediamento di nuove strutture di vendita, sulla base dei seguenti criteri di programmazione: - incentivare la modernizzazione del sistema distributivo al fine di favorire la massima concorrenzialità; - facilitare la presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità; - privilegiare gli ampliamenti delle attività esistenti collocate nel tessuto edilizio esistente.</p> <p>d) i parametri di valutazione per l'assegnazione dell'ICQ previsto dal comma 9 art. 20 sono definiti dal Piano degli interventi in base agli obiettivi strategici di cui all'art. 3 e 4 delle Norme di Attuazione del PAT. La sostenibilità e compatibilità dell'intervento con riferimento alla realtà socio economica esistente sarà sicuramente tra i parametri di maggior rilievo.</p> <p>I contenuti del Piano di Assetto del Territorio e le modalità di redazione ed approvazione dello stesso sono definiti dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.</p> <p>Gli obiettivi da perseguire con lo strumento urbanistico costituiscono una scelta definita dall'Amministrazione Comunale e successivamente concertata con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico e la cittadinanza.</p> <p>L'esito della conclusione della procedura di concertazione è stata deliberata con DGC n. 231 in data 22.12.2009</p> <p>Si prende atto della disponibilità dell'Associazione, la quale interessa tuttavia il processo di stesura del Piano degli interventi e pertanto non materia del presente Piano di Assetto del Territorio.</p> <p>La presente osservazione è correlata alle osservazioni n. 15 e n. 94.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 del 5 marzo 2012 sono state introdotte nel PRG vigente le schede normative B/10 - "Area in località Col" e B/11 - "Area in località Fraina".</p> <p>Preso atto che: "Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono</p>	<p>L'individuazione dell'ambito della scheda B/11 come area ad urbanizzazione consolidata può essere accolta, in coerenza con l'assetto introdotto dalla DCC 10 del 5.03.2012, rilevando come il piano adottato già prevedesse in corrispondenza del lato orientale la riduzione della</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
----------	-------	------------	---	---	--	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

13 FT	16859	24/08/2012	SERVIZIO URBANISTICO A	<p>10 del 5/3/12;</p> <p>2) di mantenere la destinazione della zona interessata dalla variante di cui al punto precedente prevista dal PAT: ATO 7 Ambito Agro-Silvo-pastorale sud-ovest.</p>	<p>sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto del vigente PRG e delle schede di progetto correlate, ove non in contrasto con le previsioni del P.A.T. e considerato che nel PAT le schede del PRG vigente sono individuate quale aree di urbanizzazione consolidata o ambiti volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, si propone di inserire le aree di cui alle succitate Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 del 5 marzo 2012 quali aree di urbanizzazione consolidata, riconfermando pertanto i contenuti della Delibera di adozione della variante parziale in deroga (per edilizia residenziale pubblica) redatta ai sensi dell'art. 48, 7° quinquies, della LRV 11/04 e smi 'Creazione scheda normativa B/10 - intervento a Col' approvata adottata con DCC 10 del 5/3/12.</p> <p>La presente integrazione costituisce pertanto il recepimento di un'indicazione legata allo stato di fatto e comporta l'eliminazione dell'eventuale indicazione di prati magri, bacini visivi e contesti figurativi. Si ritiene inoltre di ricomprendere nell'ATO 3 Viles l'ambito oggetto di osservazione, in recepimento a quanto già previsto nella proposta di controdeduzione all'osservazione n. 15.</p> <p>La presente osservazione viene pertanto ritenuta non accoglibile, contrariando una precedente Deliberazione del Consiglio Comunale.</p> <p>Premesso che all'art. 9 commi 24 e 25 il PAT consente le operazioni di assetamento, diradamento e ridisegno dei fronti boscati in funzione di un miglioramento percettivo e scenografico e sono inoltre consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali e/o la produttività, si ritiene di precisare l'interpretazione della citata normativa con l'introduzione del seguente comma tra le direttive dell'art. 9 riferito alle "superfici boscate al 1954":</p> <p>"Il PI, a fronte della scala di maggior dettaglio e di accertamenti sullo stato reale dei luoghi, potrà precisare la definizione delle superfici boscate di valore paesaggistico, in caso di difformità tra la perimetrazione riportata nelle tavole del PAT e la situazione reale, prevale comunque quest'ultima."</p> <p>Si sottolinea che la discarica comunale di Rifiuti Solidi Urbani di "Pies de ra Mognes" viene individuata nella Tavola 4 Carta della Trasformabilità quale "Servizi ed infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza" cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 commi 19-21.</p> <p>Pertanto, alla luce della modifica normativa introdotta, non si ritiene necessario apportare modifiche cartografiche relative all'individuazione delle superfici boscate al 1954.</p>	<p>superficie boscata.</p> <p>Lo sviluppo degli interventi all'interno dell'area, di peso comunque limitato, dovrà comunque essere definito, in sede di progettazione di dettaglio, nell'ottica di limitare l'alterazione visiva del contesto, in rispetto di quelle che saranno le indicazioni definite all'interno del prontuario per la qualità architettonica e le mitigazioni ambientali</p>	
13 FT	16859	24/08/2012	SERVIZIO URBANISTICO A	<p>Osservazione riferita all'osservazione n. 47</p> <p>La presente osservazione fa ulteriormente notare come anche l'area della discarica comunale di Rifiuti Solidi Urbani di "Ples de ra Mognes" (di pubblica e fondamentale utilità) sia stata erroneamente cartografata all'interno di un ambito vincolistico (Boschi al 1954).</p> <p>Altra situazione riguarda la sovrapposizione della stessa invariante in corrispondenza del piazzale di ghiaia situato nell'area di Acquabona, tra il fabbricato Ancillotto e l'entrata del cantiere della ricomposizione ambientale delle Regole, dove il bosco non esiste più già da tempo.</p>	<p>Vedi oss. 47</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione e del parere del valutatore in merito alla osservazione presentata.</p>	



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

15 FT	16862	24/08/2012	GHEDINA GIUSEPPINA	<p>Chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che l'edificio identificato con la ped. 577 in loc. Sabrite venga inserito negli strumenti urbanistici come edificio residenziale in zona agricola; • che in riferimento all'indicazione sugli elaborati cartografici di un biotopo di fatto non esistente, ne venga rivalutata l'effettiva presenza anche alla luce delle relazioni geologica ed ambientale specifiche dell'area; • che venga indicata una specifica area di pertinenza dell'edificio residenziale nella quale poter realizzare interventi nel sottosuolo. 	<p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art. 17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori. Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Si ritiene opportuno tuttavia sottolineare la proposta di controdeduzione all'osservazione n. 112 la quale esplicita l'indicazione normativa relativa ai biotopi riportata nelle Nda di cui all'art. 9:</p> <p><i>Prescrizioni</i> 32. Sino a quando il PI non produrrà una schedatura aggiornata e puntuale norme di indirizzo, all'interno dei biotopi è vietata qualsiasi forma di trasformazione dello stato dei luoghi, anche per fini agricoli, che determini un peggioramento delle condizioni di equilibrio ecologico del biotopo. La compatibilità ecologica di eventuali interventi dovrà essere certificata da parte di un tecnico professionista abilitato.</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n. 9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione: <i>"Prescrizioni</i> 35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti</p>	<p>La competenza della VAS si limita al punto numero due delle richieste: per lo stesso si concorda con quanto controdedotto, dal momento che la modifica del perimetro del biotopo dovrà essere limitata ad aggiustamenti in funzione dello stato reale dell'area, assicurando il mantenimento della funzionalità relazionale dello stesso, che sarà oggetto di monitoraggio. Similmente la modifica proposta all'art. 32 appare condivisibile assicurando un maggior approfondimento degli interventi che coinvolgono i biotopi. Si precisa come la modifica dei biotopi dovrà avere contestuale verifica in termini di valutazione di incidenza relativamente alle azioni di piano.</p>	<p>Si fa presente che per tale modifica, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi prontuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba essere adeguatamente valutata.</p> <p>Relativamente al punto n.2 si concorda con il parere del valutatore.</p>
----------	-------	------------	-----------------------	--	---	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

16 FT	17009	27/08/2012	SERVIZIO URBANISTICO A	<p>Chiede di allineare le previsioni strategiche del PAT – ATO n. 1 <Cortina Centro> con la previsione di 650 mq. di superficie commerciale da assegnare alla scheda normativa A/1 Centro Civico (comparto piazza del Mercato) al fine di rendere compatibile il procedimento di gara di finanzia di progetto per la costruzione di un parcheggio interrato in Piazza del Mercato di cui alla DGC n. 151 del 01/09/2010 e n. 185 del 25/03/2011. Osservazione relativa a:</p>	<p>destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti. 36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo; all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente. 37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente. Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>La presente osservazione interessa tuttavia previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI.</p>	<p>Si concorda con quanto contrododotto, il dimensionamento del PAT risulta congruo con gli indirizzi di sviluppo e con le necessità di tutela. La possibile collocazione dei volumi richiesti nell'area indicata non comporta alterazioni sensibili dello stato ambientale, collocandosi all'interno del tessuto abitato.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
----------	-------	------------	------------------------	---	--	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

19 FT	18368	16/09/2012	GHEDINA DIEGO	<p>verifica del dimensionamento, norme di attuazione e relativi allegati ed eventuali altri documenti collegati.</p> <p>In alcune tavole appaiono delle incongruenze di ordine grafico che non sembrano aver tenuto conto dello stato esistente e preesistente dei luoghi sia dal punto di vista geomorfologico, sia in rapporto con gli interventi strutturali ed infrastrutturali presenti.</p> <p>Chiede che venga riconosciuto all'abitazione il proprio ambito territoriale così come dallo stato oggettivo geomorfologico dei luoghi in rapporto ai limiti di proprietà apportando le correzioni segnalate nella cartografia allegata.</p>	<p>non comportando una modifica degli elaborati del PAT adottato.</p> <p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali con la funzione di corridoio ecologico all'interno della rete ecologica.</p> <p>La precisazione della perimetrazione di detti ambiti sarà oggetto del Piano degli Interventi. Tuttavia, dato atto dell'osservazione pervenuta e dello stato dei luoghi, si conviene nella ridefinizione, già in sede di PAT, della perimetrazione dell'ambito a corridoio ecologico secondario, ferme restando le considerazioni di cui in premessa, riclassificando la parte eccedente (dal limite di scarpata del torrente Boite all'area di urbanizzato consolidato) quale bacino visivo.</p> <p>Pertanto la presente osservazione viene ritenuta, sotto il profilo tecnico, parzialmente accoglibile e comporta lo stralcio dell'indicazione "corridoio ecologico secondario" per la parte richiesta in osservazione, con la mutazione di tale ambito quale bacino visivo, di cui il PI potrà tuttavia ridefinire il perimetro a fronte della scala di maggior dettaglio o lo stralcio.</p>	<p>Si concorda con la necessità di riconsiderare la perimetrazione prevista dal PAT, evidenziando comunque come dovrà essere mantenuta una distanza di sufficiente profondità dal sistema dei Boite di limitata trasformabilità al fine di garantire la sicurezza idrogeologica e la continuità del sistema naturalistico.</p> <p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
22 FT	19016	27/09/2012	LACEDELLI GIOVANNI	<p>Chiede lo spostamento del perimetro della zona non idonea A1 all'esterno del limite della zona residenziale (ora area soggetta a condizione "C" frane nel complesso stabili) e almeno all'esterno delle particelle 3631/4 e 3631/5.</p>	<p>Premesso che la perimetrazione riportata negli elaborati del Piano di Assetto del Territorio adottati si basa sulla perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) con i limiti della scala cartografica cui tale Piano fa riferimento e dato atto delle motivazioni addotte alla presente osservazione, verificate puntualmente, la presente osservazione viene ritenuta accoglibile e comporta pertanto la modifica della cartografia secondo la proposta allegata all'osservazione.</p> <p>Si prescrive tuttavia la necessità di accertare puntualmente il limite effettivo della zonazione in sede di presentazione di eventuali pratiche edilizie all'interno dell'ambito in oggetto.</p>	<p>Si concorda con quanto contrododotto, evidenziando comunque la necessità di approfondire la perimetrazione delle aree in sede di PI, al fine di garantire la maggior sicurezza del territorio e della popolazione, prima di procedere con l'attuazione di ulteriori interventi</p> <p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
23 FT	19160	01/10/2012	ALVERÀ MASSIMO	<p>Propone di inserire nel PAT la possibilità di effettuare un intervento di recupero della superficie della cava del passo Falzarego con ripristino ambientale dell'area e sua destinazione ad area di sosta attrezzata per camper.</p> <p>Propone di includere la</p>	<p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni</p>	<p>Si concorda con quanto contrododotto, evidenziando inoltre come l'intervento di recupero della cava, coerente con gli obiettivi del PAT, dovrà essere verificato e valutato nel rispetto della normativa vigente (valutazioni ambientali e</p> <p>Si concorda con il parere del valutatore</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

25 FT	19496	04/10/2012	SERVIZIO URBANISTICO A	<p>Si chiede che le direttive del PAT per il Piano degli interventi in materia paesaggistica possano trovare spunto dall'attività dell'osservatorio recentemente istituito.</p>	<p>cava nella classificazione G [Tav. 3 Carta delle Fragilità] che permetterebbe il suo utilizzo quale ad area di sosta attrezzata per camper come proposto.</p>	<p>d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC). La presente osservazione interessa previsioni che sono demandate al PI.</p>	<p>Dato atto delle motivazioni adottate in premessa alla presente osservazione, si propone l'inserimento del seguente articolo all'interno dell'apparato normativo del PAT: [...] OSSERVATORIO LOCALE SPERIMENTALE DEL PAESAGGIO 18. In attuazione della L.R. 26 maggio 2011, n. 10, istituita dell'Osservatorio Regionale del Paesaggio, l'Amministrazione comunale potrà dar vita ad un Osservatorio locale sperimentale del Paesaggio, al fine di promuovere iniziative per la tutela e valorizzazione dei beni e dei valori paesaggistici del territorio ampezzano e delle aree montane contornini. L'osservatorio potrà individuare linee guida atte ad indirizzare gli interventi all'interno dei contesti figurativi individuati dal PAT, le opere di restauro paesaggistico nonché le azioni in corrispondenza dei quadri paesaggistici. Tali indicazioni dovranno essere recepite all'interno del Piano degli interventi approvato in consiglio comunale. L'osservatorio potrà altresì promuovere azioni dirette al recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi e degradati, operando in stretto coordinamento con le azioni previste dal Piano di Assetto del Territorio; dovrà inoltre favorire la sensibilizzazione della popolazione ai temi del paesaggio e della conservazione dell'identità culturale locale, operando in stretto coordinamento con le organizzazioni e le associazioni che perseguono il medesimo scopo.</p>	<p>Si concorda con la proposta di integrazione della normativa in considerazione dell'apporto in tema di tutela e valorizzazione del paesaggio, proponendo di sviluppare le relazioni con l'Osservatorio Regionale del Paesaggio in fase di definizione e gestione del Piano di Monitoraggio</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
27 FT	20098	12/10/2012	MENARDI MARTINA - COMITATO CIVICO CORTINA	<p>Il fabbisogno edilizio chiamato "fisiologico" (residenza + capannoni) nasce da una ambizione politica di costruire case per residenti alla quale si è cercato di dare un fondamento di necessità</p>	<p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori. Il Piano di Assetto del Territorio definisce per ogni Ambito Territoriale Omogeneo il carico insediativo massimo suddiviso per tipologia. Il Piano degli interventi, sulla base delle reali necessità riscontrate attinge dal</p>	<p>Si concorda con quanto contrododotto, considerando come il dimensionamento e la definizione dei volumi di carattere fisiologico e strategico derivano da analisi e scelte coerenti</p>	<p>Si prende atto di quanto dedotto dal valutatore</p>		



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

INT EG	20375	17/10/201 2	MANIAGO GHERARDO	<p>statistica poco credibile. Gli spazi artigianali sono programmati solo sulla base di richieste specifiche. Il fabbisogno edilizio "strategico" (commercio + alberghi) si giustifica con la necessità di recuperare i soldi per finanziare le opere pubbliche, in questo caso senza nemmeno avanzare un'analisi economica plausibile. Ritengono pertanto carente il quadro conoscitivo, quando non erroneo.</p>	<p>dimensionamento definito dal PAT. Il dimensionamento del PAT deve essere letto come stima del fabbisogno insediativo, attuabile solo previo inserimento delle previsioni insediative nel Piano degli Interventi. Il carico insediativo previsto dal PAT viene valutato dalla Valutazione Ambientale Strategica allegata al Piano medesimo. Per quanto concerne l'analisi dei volumi residenziali, se la tendenza degli ultimi anni è risultata essere negativa, è pur vero che i Mondiali di Sci del 2019 possono costituire un'opportunità per un cambio della tendenza in atto.</p> <p>Il dato relativo ai 150 mc/lab costituisce l'abitante teorico per la quantificazione del fabbisogno insediato (così come suggerito dalla LR 11/2004) che moltiplicato per 2,1 persone per famiglia fornisce il dato di 315 mc/famiglia.</p> <p>Relativamente ai volumi artigianali, il PAT riporta quale fabbisogno fisiologico quello derivante dalle esigenze manifestate in sede di stesura del Piano, creando al contempo i presupposti per essere in grado di rispondere ad ulteriori esigenze che dovrebbero presentarsi in un futuro prossimo (fabbisogno strategico).</p> <p>Cortina oggi rappresenta un polo del lusso dove si possono trovare boutique e negozi come nei centri delle maggiori capitali europee. Risulta evidente che i servizi e la tipologia dell'offerta commerciale devono andare di pari passo con questo assetto. Perché tale condizione continui a persistere l'offerta in termini commerciali e di dotazioni direzionali deve essere all'altezza del ruolo ambito anche negli anni a venire, strettamente connessa alla vocazione di carattere ricettivo che la città riveste.</p> <p>Tra gli obiettivi del PAT vi è la capacità di ripensare il sistema turistico e l'ospitalità in termini moderni e nomadici attraverso l'implementazione e la qualificazione dell'offerta ricettiva. Questa è strettamente legata alla candidatura ai Mondiali di Sci, dato atto che le passate candidature non sono andate a buon fine proprio a causa di un'insufficiente offerta di carattere ricettivo.</p> <p>Si ribadisce tuttavia che il dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio non è conformativo (come accadeva per il PRG e come avverrà nel Piano degli Interventi): non si tratta pertanto di carichi insediativi assegnati o che consumano territorio, ma capacità che potranno essere, o meno, spese dal Piano degli Interventi in funzione delle reali necessità che si dovessero presentare nel prossimo decennio o oltre.</p> <p>L'introduzione delle capacità insediative nel Piano degli Interventi farà seguito a richieste da parte di soggetti privati e comunque conseguenti a reali necessità che si potranno riscontrare sul territorio.</p> <p>Il PAT, tra i vari scenari ipotizzati, preventiva l'assegnazione dei Campionati Mondiali di Sci e crea le condizioni per poter operare con il Piano degli Interventi in caso di positiva conclusione della candidatura.</p>	<p>con lo scenario di sviluppo previsto dal PAT, e sono state valutate positivamente in sede di VAS</p>	<p>Si concorda con quanto contrododotto evidenziando come la</p> <p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
-----------	-------	----------------	---------------------	---	---	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RA	- ASS.	suo mantenimento e rafforzamento, si ritiene inadeguata la nuova previsione ricettiva definita con il PAT, anche se riferita ad un orizzonte temporale di lungo periodo. Non risulta in linea con le esigenze di Cortina che devono orientarsi anzitutto a rafforzare il sistema, rigenerarlo e riqualificarlo. Si richiede pertanto una complessiva rivalutazione delle nuove previsioni nel settore ricettivo, con una significativa riduzione (almeno un dimezzamento). L'Associazione segnala inoltre alcune proposte: il riuso del patrimonio edilizio esistente; l'innalzamento degli standard prestazionali degli edifici esistenti (energetici, acustici, tecnologici, sismici, prevenzione incendi, domotici, etc.); il contenimento del consumo di suolo non urbanizzato (sia agricolo che inutilizzato); accrescere la qualità dell'offerta mediante la realizzazione di nuovi servizi di fascia alta; adeguare le strutture alle normative di settore che richiedono standard prestazionali (energetici, di sicurezza, ambientali, etc.) sempre crescenti. Il PAT potrebbe introdurre dei criteri generali e strategici (nelle Norme tecniche), da sviluppare	e (Art. 17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori. Il Piano di Assetto del Territorio definisce per ogni Ambito Territoriale Omogeneo il carico insediativo massimo suddiviso per tipologia. Il Piano degli Interventi, sulla base delle reali necessità riscontrate attinge dal dimensionamento definito dal PAT. Il dimensionamento del PAT deve essere letto come stima del fabbisogno insediativo, sia per gli interventi di nuova realizzazione che per gli ampliamenti dei volumi esistenti o le riconversioni, attuabile solo previo inserimento delle previsioni nel Piano degli Interventi. Il carico insediativo previsto dal PAT viene valutato dalla Valutazione Ambientale Strategica allegata al Piano medesimo. Il PAT, recependo gli interventi previsti nell'Accordo di Programma per la "Riqualificazione di Cortina d'Ampezzo e il rilancio dell'Economia Turistica finalizzata alla Candidatura dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2019", effettua una scelta di carattere strategico. Il succitato accordo stabilisce i contenuti degli interventi, mentre la decisione delle modalità di attuazione dello stesso sono demandate al Consiglio Comunale successivamente all'approvazione dell'accordo di programma in conferenza dei servizi con la Regione del Veneto e/o successivamente all'approvazione del PAT.	definizione dei carichi previsti dal PAT appaia congrua e sostenibile, considerando come il piano incentivativo e promuove la realizzazione di interventi ad alta qualità. La proposta di controdeduzione è condivisibile, e articola in modo maggiormente dettagliato gli obiettivi del PAT stesso.
ZIO	ALBERGATO		Per quanto concerne le proposte avanzate dall'Associazione si condividono i principi esposti nell'osservazione i quali costituiscono parte intrinseca del Piano di Assetto del Territorio. Si conviene pertanto nell'esplicitare gli stessi all'interno dell'apparato normativo del PAT ed in particolare modo all'art. 3 che viene integrato come di seguito esposto per la parte relativa a "I valori del PAT": Il PAT persegue le succitate finalità anche attraverso le seguenti azioni che dovranno trovare attuazione nel Piano degli Interventi:	
NE	RI CORTINA		<ul style="list-style-type: none"> - il riuso del patrimonio edilizio esistente; - l'innalzamento degli standard prestazionali degli edifici esistenti (energetici, acustici, tecnologici, sismici, prevenzione incendi, domotici, etc.); - il contenimento del consumo di suolo non urbanizzato (sia agricolo che inutilizzato); - accrescere la qualità dell'offerta mediante la realizzazione di nuovi servizi di fascia alta; - adeguare le strutture alle normative di settore che richiedono standard prestazionali (energetici, di sicurezza, ambientali, etc.) sempre crescenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - il riuso del patrimonio edilizio esistente; - l'innalzamento degli standard prestazionali degli edifici esistenti (energetici, acustici, tecnologici, sismici, prevenzione incendi, domotici, etc.); - il contenimento del consumo di suolo non urbanizzato (sia agricolo che inutilizzato); - accrescere la qualità dell'offerta turistica mediante la realizzazione di nuovi servizi di fascia alta; - adeguare le strutture alberghiere alle normative di settore che richiedono standard prestazionali (energetici, di sicurezza, ambientali, etc.)
18				
FT				



34 FT	24588	10/12/2012	MENARDI NICOLA	<p>mezzo nel successivo Piano degli interventi volti a consentire la comprensione di mix di funzioni definendo rapporti di coerenza da definire sulla base delle dimensioni delle strutture esistenti.</p> <p>Tali previsioni dovrebbero essere subordinate alla preventiva sottoscrizione di atti unilaterali d'obbligo con i quali i soggetti interessati si impegnano, a fronte di idonee garanzie:</p> <p>al reinvestimento delle plusvalenze delle iniziative nella riqualificazione delle strutture esistenti;</p> <p>all'utilizzo di imprese del posto, nell'ottica di fornire un supporto alle attività imprenditoriali locali.</p>	<p>Ritene condivisibili le motivazioni addotte alla presente osservazione, si considera la stessa accoglibile. L'accoglimento della presente osservazione comporta la modifica dell'elaborato Tavola 4 Carta della Trasformabilità con l'inserimento del tracciato proposto nella presente osservazione (Allegato Estratto TAV. 2C P.A.T.) quale "viabilità di progetto di rilevanza locale".</p> <p>Si ritiene inoltre di precisare ulteriormente l'art. 16 Il sistema relazionale - VIABILITÀ DI PROGETTO O DA POTENZIARE DI RILEVANZA LOCALE come di seguito riportato:</p> <p>2. I tracciati viabilistici per i quali il vigente PRG prevede il miglioramento o il potenziamento rimangono tali anche in sede di PAT. I tracciati, incluse le principali intersezioni individuate in Tav. 4, hanno valore indicativo e vanno precisati in sede di PI (senza che ciò comporti variante al PAT) garantendo la funzione ad essi attribuita.</p>	<p>L'inserimento del tracciato può risultare coerente con lo sviluppo dell'area e riorganizzazione dei flussi di traffico, che verrebbero allontanati dalle abitazioni esistenti. Si considera tuttavia necessario approfondire la compatibilità del tracciato in sede di progettazione dello stesso in considerazione degli aspetti ambientali e fisici, nonché con le aree di interesse ambientale e paesaggistico individuate dal PAT stesso. Si ribadisce infatti come il PAT abbia la sola competenza di definire linee di possibile realizzazione di</p>	<p>Si ritiene che ogni intervento di variante viabilistica proposto dovrà essere sottoposto a successiva verifica di assoggettabilità a VAS.</p>
----------	-------	------------	-------------------	---	--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

35 FT	24956	18/12/2012	GHEDINA LUCIANO	<p>Chiede l'allargamento della zona artigianale di Fiammes in Località Nigheionte Brite De Val comprendendo le Particelle Fondiarie 8209 e 8210.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.</p> <p>Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p>	<p>collegamenti, senza definire in modo specifico tracciati stradali, tipologie fisico-geometriche o occupazioni di suolo.</p> <p>La richiesta può essere utilmente considerata solamente per modifiche limitate necessarie alla funzionalità dell'attività esistente in adiacenza dell'area di richiesta dal momento che l'ambito oggetto dell'osservazione insiste in corrispondenza e prossimità di elementi di interesse ambientale e paesaggistico. Si evidenzia come il PAT stesso indichi la necessità di recuperare la realtà produttiva situata a sud. L'accoglimento della proposta, in sede di PI, dovrà definire oltre ai limiti d'intervento le opere necessarie alla mitigazione ambientale e paesaggistica, garantendo anche la sicurezza idraulica e geologica. La VSC dovrà analizzare il grado di alterazione del contesto e verificare le condizioni di necessità o meno di sottoporre le eventuali modifiche a valutazione ambientale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p>	<p>Si sottolinea che ogni modifica alle indicazioni del PAT (modifiche di una certa rilevanza) dovranno essere preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS.</p> <p>Si sottolinea inoltre che la procedura della VSC deve essere considerata solamente ad uso interno e non deve sostituirsi alle valutazioni di sostenibilità previste dalla normativa.</p>
36 FT	26059	27/12/2012	ZARDINI ALBERICO – FALORIA S.P.A.	<p>Richiesta modifica intervento fabbricato "rudere ex arrivo funivia Faloria" Scheda I/1.12 con cambio di destinazione d'uso da museo delle Fumivee a sito</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT indica, per la realizzazione di</p>	<p>Si concorda con quanto contrododotto, rilevando come entrambe le funzioni proposte (PRG e osservazione) sono capaci di valorizzare il contesto</p>	<p>Si sottolinea che ogni modifica alle indicazioni del PAT (modifiche di una certa rilevanza) dovranno essere</p>



AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
 COMMISSIONE REGIONALE VAS

39F T	02074	29/01/2013	GASPARI ROBERTO	<p>di osservazione "view point".</p> <p>Chiede di rivedere la retinatura dei "prati magri" al di sopra di quei fabbricati residenziali esistenti alla data di adozione del PAT.</p> <p>Chiede inoltre di modificare le prescrizioni dell'art. 11 "prati magri" rendendo meno restrittivo per le zone già edificate e loro dintorni. In subordine di considerare una fascia di rispetto attorno ai fabbricati dove sia possibile in ogni caso intervenire come già avviene con le norme attuali (vedi art. 26 punto 3.2 del PRG)</p>	<p>nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generate per gli interventi di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC). La presente osservazione interessa previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI.</p>	<p>locale con valenze di carattere culturale e paesaggistiche. La definizione dell'intervento specifico sarà definito in fase di attuazione del PAT, evidenziando come le trasformazioni dovranno comunque tenere conto della valenza ambientale e paesaggistica del contesto, in osservanza di quanto previsto all'interno del PAT stesso e delle vigenti normative. Appare le valutazioni utile approfondire, a seguito della scelta delle specifiche funzioni, le eventuali ricadute in relazione all'attrattività turistica, in particolare all'accessibilità e carichi temporanei legati all'utenza.</p>	<p>preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS.</p>
				<p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle NdA di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p><i>"Prescrizioni</i></p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, trattandosi di una modifica di limitata entità che non comporta alterazioni significative degli equilibri ambientali, rilevando come la specifica definizione delle aree in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p>	<p>Si fa presente che per tale modifica, si rimanda al PI nella definizione della sostenibilità (vedi prontuario?). Per tale motivo si ritiene che ogni modifica debba essere adeguatamente valutata.</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del</p>	



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

40F T	04476	06/03/2013	<p>PEGGION MARIA MADDALENA</p> <p>PEGGION ANGELO ALVISE</p> <p>PEGGION ANNA</p>	<p>In Tav. 4 Carta della Trasformabilità chiede la rettifica del posizionamento/eliminazione della rotatoria prevista sulla ped 25 p.f. 361 e p.f. 362 in località Zuel di Sopra in quanto si ritiene di scarsa utilità per il miglioramento della viabilità vista anche la prevista realizzazione di una galleria di attraversamento dell'abitato di Zuel posta circa 100 m più a monte. Si fa presente come l'attuale indicazione in mappa interessi anche la superficie di terreno attualmente occupata dal piazzale antistante l'Hotel Rosapeira. Contestualmente si chiede</p>	<p>ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.</p> <p>La presente osservazione interessa previsioni di dettaglio quale un'intersezione di progetto la cui precisa localizzazione e le modalità di realizzazione della stessa sono demandate al PI ed ai successivi progetti di dettaglio.</p> <p>Per quanto concerne la Scheda F/8 del P.R.G., dato atto della volontà da parte dell'osservante di variare i contenuti della stessa, la presente parte dell'osservazione interessa previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI. Il PAT individua detta scheda quale <i>ambiti volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale</i> per i quali, ove</p>	<p>D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
				<p>Si concorda con quanto controdedito, trattandosi di modifiche puntuali che non sono competenza del PAT. In sede di progettazione di dettaglio saranno approfondite le analisi e valutazioni appropriate in riferimento al quadro normativo vigente e alle indicazioni e prescrizioni del PAT.</p> <p>Per quanto riguarda l'ambito della scheda F/8 si rileva come le aree definite dal PAT quali ambiti di miglioramento della qualità urbana e territoriale sono stati valutati in modo appropriato, fornendo anche indicazioni per un</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore ribadendo che, una volta definite le modalità attuative, dovrà essere prevista una verifica di assoggettabilità in quanto demandata al P.I.</p>	



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

41 FT	6996	05/04/2013	DIBONA TERESA	<p>l'annullamento delle previsioni urbanistiche indicate attualmente nella Scheda F/8 del P.R.G. vigente ove si prevede l'utilizzo del piano campagna parcheggio pubblico.</p>	<p>l'intervento non risulti ancora attuato, i proprietari possono presentare proposte di modifica del contenuto della scheda da proporre all'Amministrazione Comunale per la formazione di un Accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 (art. 15 Nda del PAT). Anche la presente parte dell'osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente al PAT.</p>	<p>il migliore inserimento ambientale. Eventuale modifica dell'intervento, definita in sede di accordo, sarà posta a specifica procedura valutativa in riferimento al quadro normativo in essere e specifiche fattispecie di esclusioni definite dalla Regione Veneto</p>	<p>Si precisa che gli accordi di programma dovranno essere sottoposti successivamente a verifica di assoggettabilità in quanto non presenti oggi gli elementi necessari per poter esprimere una completa valutazione di sostenibilità.</p>
6996	05/04/2013	DIBONA TERESA	<p>1) In via principale possibilità di dare adito ad un possibile Accordo pubblico-privato in virtù dell'art. 6 della legge regionale del Veneto n. 11 del 2004 sulle particelle fondiarie n. 4543/1 del Fg. 68 della P.T. 5262, agendo anche in via di compensazione alla pubblica utilità, per poter così ottenere una realizzazione di boxes interrati che comprenda anche dei locali ad uso cantine e che fuoriesca soprattutto dal vincolo pertinenziale ai fabbricati.</p> <p>2) In via subordinata si elimini la scheda F/10 di riferimento e valutazione di un specifico interesse per le particelle fondiarie nn. 4545/3 e 4546/3 del Mappale 68 ad utilizzi di tipo ricettivo da attività alberghiere.</p>	<p>1) Si precisa che l'ambito oggetto della presente osservazione è interessato dalla presenza della scheda F/10 per la quale il PRG vigente prevede quale destinazione d'uso "Zona a verde pubblico (F/4) sul piano campagna. E' ammessa la realizzazione di un parcheggio privato al piano interrato."</p> <p>Pertanto la richiesta di cui alla presente osservazione risulta già essere soddisfatta dallo stato attuale della pianificazione vigente.</p> <p>La presente parte dell'osservazione viene ritenuta non pertinente al PAT non comportando modifiche agli elaborati di Piano adottati.</p> <p>2) Dato atto della volontà da parte dell'osservante di stralciare i contenuti della scheda F/10, il PAT già individuata detta scheda quale <i>ambiti volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale</i> per i quali, ove l'intervento non risulti ancora attuato, i proprietari possono presentare proposte di modifica del contenuto della scheda da proporre all'Amministrazione Comunale per la formazione di un Accordo ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 (art. 15 Nda del PAT).</p> <p>La presente parte dell'osservazione interessa pertanto previsioni che sono demandate al PI.</p>	<p>Si considera il punto 2, in riferimento al quale si riporta come gli ambiti di miglioramento della qualità urbana e territoriale sono stati valutati in modo appropriato, fornendo anche indicazioni per un migliore inserimento ambientale. Eventuale modifica dell'intervento, definita in sede di accordo, sarà posta a specifica procedura valutativa in riferimento al quadro normativo in essere</p>	<p>Si precisa che gli accordi di programma dovranno essere sottoposti successivamente a verifica di assoggettabilità in quanto non presenti oggi gli elementi necessari per poter esprimere una completa valutazione di sostenibilità.</p>	



RITENUTO che:

Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Cortina D'Ampezzo (BL) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO

- 1.1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:
 - 1.1.1. dovrà essere modificato l'art. 21 comma 9, inserendo nel Piano di Monitoraggio un dettaglio relativo alla cedenza delle verifiche;
 - 1.1.2. relativamente alle "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana" è necessario integrare l'articolo 15 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi ricadenti in tali ambiti ove non siano state chiaramente specificate ed esplicitate le funzioni future, demandate alla fase attuativa, e dove vi siano delle variazioni sulle destinazioni d'uso o la valutazione non abbia fornito sufficienti elementi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.*
 - 1.1.3. relativamente alle "Aree di Riqualificazione e Riconversione" è necessario integrare l'articolo 15 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi ricadenti in tali ambiti ove non sia già individuata e valutata la funzione, demandata al P.I., dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".*
 - 1.1.4. relativamente agli ambiti destinati a "Programmi Complessi" individuati nella tavola 04 della trasformabilità, è necessario introdurre un articolo che ne dettagli le modalità attuative. Lo stesso articolo dovrà prevedere il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi ricadenti in tali ambiti dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".*
 - 1.1.5. relativamente alle "Aree di urbanizzazione consolidata" è necessario integrare l'art. 15 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, tutti gli interventi in contrasto con le previsioni del PAT ed in variante alle previsioni confermate del PRG, peraltro attuabili mediante Accordi di programma e programmi Complessi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".*
 - 1.1.6. relativamente agli ambiti destinati a "Servizi e a Infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza" è necessario integrare l'art. 15 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, tutti gli interventi di potenziamento del sistema attuale delle attrezzature e dei servizi demandati al P.I. per le localizzazioni, per la definizione degli interventi ammissibili e per le modalità attuative, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*



- 1.1.7. relativamente all' Accordo di programma Ex art. 32 – LR 35/2001 “Riqualificazione di Cortina e Rilancio dell’Economia turistica finalizzata alla candidatura dei campionati mondiali di Sci alpino del 2017”, è necessario integrare l’art. 15 con il seguente comma: “*Ai fini dell’assoggettamento alla procedura VAS, tutti gli interventi, per i quali non è stato dettagliato alcun elemento progettuale, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013*”.
- 1.1.8. l’art. 21 c.8 deve implementato di tutti i contenuti descrittivi relativi alle misure di Mitigazione e/o compensazione contenuti nel R.A.
- 1.1.9. Atteso il livello di riferimento di radon esposto nel Rapporto Ambientale, in ordine al principio della precauzione, dovrà essere inserito un nuovo articolo con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali riportando le seguenti prescrizioni:
- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
 - la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;
 - la ventilazione naturale del vespaio tramite l’apertura di bocchette perimetrali qualora l’edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell’attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
 - la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;
 - la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
 - la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti;
- 1.1.10. Relativamente alla presenza nel Territorio comunale dei seguenti siti della rete Natura 2000: SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval – Formin, SIC ZPS IT3230071 Dolomiti d’Ampezzo, SIC ZPS IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole – Sorapis, è necessario modificare i seguenti articoli come segue:
- l’art. 15 comma 32 come segue:
32. “*Sono fatti salvi dalle previsioni del taglio del bosco le aree dove è stata riscontrata la presenza di specie floristiche rare e biotopi individuati nella tavola 2 come invarianti ambientali, nonché tutti gli ulteriori biotopi, aree umide e di torbiera di rilevante interesse ecologico ricadenti all’interno del territorio comunale e riconosciuti dalla pianificazione provinciale, da ARPAV e dalle pubblicazioni scientifiche di settore*”;
 - l’art. 21 comma 14 come segue:
21. “*I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia. All’interno dei siti SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval – Formin, SIC ZPS IT3230071 Dolomiti d’Ampezzo, SIC ZPS IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole – Sorapis valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).*”;



- 1.3 Si evidenzia che la procedura definita "Valutazione Strategica Certificata" (VSC), è una mera aggiuntiva procedura interna del Comune che nel caso di specie, se applicata, risulta ripetitiva rispetto alla sostenibilità ambientale delle azioni strategiche stabilite nel Rapporto Ambientale. Si ritiene necessario che l'art. 20 c.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vengano integrati con un maggior dettaglio esplicativo in tal senso.
- 1.4 Dovrà essere verificata la sovrapposizione di alcune azioni con le Invarianti di piano.
- 1.5 La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 1.6 La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione e quanto sopra esposto nonché con il Piano di Monitoraggio esposto nel Rapporto Ambientale.
- 1.7 Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- 1.8 Il Comune di Cortina D'Ampezzo deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato, del presente parere, di tutti gli eventuali pareri pervenuti da parte delle autorità ambientali consultate, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

- 2.1. Il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, nonché garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 2.2. Relativamente alla presenza nel Territorio comunale dei seguenti siti della rete Natura 2000: SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval – Formin, SIC ZPS IT3230071 Dolomiti d'Ampezzo, SIC ZPS IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole – Sorapis, si deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - di analizzare, in sede di strumenti di pianificazione comunale derivanti dall'attuazione delle norme tecniche del PAT, le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
 - che gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolte in attuazione del piano non interessino ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
 - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma), progetti e interventi e azioni facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: art. 8, 9, 11, 15, 16 e 19;
 - di assoggettare l'attuazione del PI relativo agli ambiti boscati di nuova formazione da sottoporre a restauro paesaggistico e ambientale (art. 15 delle NTA) alla valutazione e verifica del mantenimento del grado di conservazione delle specie di interesse comunitario significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000;
 - di stralciare le strategie relative agli ambiti e agli impianti sciistici non conformi alle disposizioni e alle prescrizioni del Piano Regionale Neve approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 217/2013;
 - che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati con l'art. 8, 9, 11, 15 e con i P.I. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;



- di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:
 - o la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti.
 - o l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - o la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
- 2.3. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 1717 del 03/10/2013.
- 2.4. Considerato quale ambito preferenziale per interventi di riconversione, miglioramento della qualità urbana e territoriale, atterraggio di crediti edilizi, realizzazione di programmi complessi o Accordi di programma, l'interno edificato consolidato oltre che i margini esterni dello stesso non interessati da invariants di cui agli art. 8, 9, 10, 11, o da fragilità di cui agli art. 12, 13, 14, si raccomanda a titolo precauzionale una particolare attenzione sul consumo di suolo.
- 2.5. il Piano dovrà verificare la piena coerenza con il Piano neve Regionale in particolar modo con riferimento allo stralcio del Collegamento Cortina – San Vigilio di Marebbe.
- 2.6. Relativamente all'utilizzazione delle aree boscate, è necessaria una verifica di coerenza con le strategie previste dalla pianificazione forestale regionale.
- 2.7. Relativamente alle previsioni strategiche previste nelle aree produttive si chiede una ulteriore verifica con il PTCP di Belluno.
- 2.8. Relativamente alle imprecisioni sollevate in sede istruttoria dalle competenti Direzioni Regionali in merito alle inesattezze riscontrate nel Quadro Conoscitivo, nella tavola della fragilità e nella tavola dei vincoli, si chiede l'adeguamento degli elementi segnalati.
- 2.9. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 2.10. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 74 pagine